

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

FINALE
A6-0145/2005

12.5.2005

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatrice: Agnes Schierhuber

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	59
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	66
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE.....	
PROCEDURA.....	

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0490)¹,
 - visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0181/2004),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale (CESE 251/05),
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0145/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

(3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che

(3) La riforma della PAC adottata nel giugno 2003 e nell'aprile 2004 ha introdotto sostanziali modifiche che

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

avranno prevedibilmente un impatto considerevole sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.

avranno prevedibilmente un impatto considerevole **sullo sviluppo strutturale dell'agricoltura, la distribuzione regionale e l'intensità della produzione nonché** sull'economia nell'insieme del territorio rurale della Comunità, in termini di modelli di produzione agricola, metodi di gestione fondiaria, occupazione e, più in generale, condizioni socioeconomiche delle zone rurali.

Motivazione

Gli studi e le interpretazioni della Commissione europea in vista della riforma della PAC lasciavano già intravedere che gli effetti di questa fondamentale riforma sarebbero stati profondi e molteplici. Uno dei requisiti centrali del modello agricolo europeo consiste nella multifunzionalità e nelle prestazioni socialmente rilevanti ai fini della conservazione dello spazio vitale che ad essa si collegano. A tal fine il mantenimento della funzione produttiva è irrinunciabile in tutte le regioni d'Europa in cui l'agricoltura dovrà svolgere in futuro un ruolo a livello economico, ecologico e sociale.

Emendamento 2

Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Nei prossimi anni il comparto agroalimentare europeo sarà sempre più liberalizzato e dovrà essere in grado di competere sul mercato globale. Le politiche comuni dell'Unione dovrebbero offrire opportunità di miglioramento della competitività attraverso l'innovazione.

Motivazione

La politica di sviluppo rurale dovrebbe promuovere in modo più efficace l'Agenda di Lisbona.

Emendamento 3

Considerando 3 ter (nuovo)

(3 ter) Per aumentare la competitività del comparto agroalimentare nelle zone rurali sarà necessario sviluppare marchi di qualità europei riguardanti la sicurezza

alimentare, la documentazione dei processi di produzione (tracciabilità), il benessere degli animali, l'ambiente e le condizioni di lavoro.

Motivazione

La politica di sviluppo rurale dovrebbe promuovere in modo più efficace l'Agenda di Lisbona.

Emendamento 4 Considerando 5

(5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(5) La Comunità può intervenire secondo il principio di sussidiarietà esposto all'articolo 5 del trattato. In considerazione dei legami tra lo sviluppo rurale e gli altri strumenti della PAC, delle ampie disparità esistenti tra zone rurali e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, gli obiettivi dello sviluppo rurale non possono essere realizzati sufficientemente dagli Stati membri, ma si prestano meglio ad essere realizzati a livello comunitario, con la garanzia pluriennale dei fondi dell'UE e sulla scorta delle sue priorità. ***L'Unione europea deve garantire la viabilità finanziaria del presente regolamento con l'assegnazione di una dotazione di bilancio sufficiente per far fronte sia alle vecchie che alle nuove azioni di sviluppo rurale.*** Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

Emendamento 5 Considerando 6

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato “il Fondo”) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all’insieme del diritto comunitario.

(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato “il Fondo”) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con **la politica di coesione in ambiente rurale e** le altre politiche della Comunità e conformi all’insieme del diritto comunitario.

Motivazione

I fondi strutturali intervengono anche in ambiente rurale, a titolo delle disposizioni particolari riguardanti il trattamento delle specificità territoriali. È perciò importante assicurare innanzitutto che l'attività del FEASR sia coerente con la politica di coesione, se non addirittura complementare ad essa.

Emendamento 6 Considerando 7

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le disuguaglianze e a promuovere **la non discriminazione e** la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

Motivazione

Il principio di non discriminazione ha una portata più ampia rispetto a quella dei semplici criteri basati sul genere. Si deve tenere conto di tutte le forme di discriminazione sulla scorta dell'articolo 13 del trattato.

Emendamento 7 Considerando 11

(11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l’ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle

(11) Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle zone rurali, è necessario concentrarsi su un numero limitato di obiettivi essenziali e prioritari a livello comunitario, concernenti la competitività dell’agricoltura e della silvicoltura, la gestione del territorio e l’ambiente, nonché la qualità di vita e la diversificazione delle

attività in tali zone.

attività in tali zone, ***tenendo tuttavia conto della diversità delle situazioni all'interno dell'UE, ai cui estremi si ritrovano le regioni rurali periferiche colpite dallo spopolamento e dal declino e le zone periurbane che subiscono la pressione crescente dei centri urbani.***

Motivazione

È necessario tenere conto delle diversità in termini di territorio e problemi rurali all'interno dell'UE.

Emendamento 8 Considerando 16

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. ***La misura a favore dell'insediamento va semplificata, con la concessione di un unico premio, e condizionata alla stesura di un piano aziendale che consenta l'ulteriore sviluppo delle attività dei giovani agricoltori.***

(16) La concessione di particolari agevolazioni ai giovani agricoltori può favorire non solo il loro insediamento, ma anche l'adattamento strutturale della loro azienda dopo il primo insediamento. ***La misura di insediamento deve essere condizionata alla presentazione di un apposito business plan quale strumento in grado di assicurare nel tempo lo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Al fine di facilitare l'avviamento e lo sviluppo dell'impresa giovane tale business plan deve essere adeguatamente incentivato attraverso un pacchetto integrato di misure riferite ai diversi assi di intervento.***

Motivazione

Nel considerando n. 16 si fa esplicito riferimento alle finalità della misura di "insediamento giovani" che corre sul doppio binario di

- a) Facilitare l'avviamento e*
- b) Permettere e favorire l'adeguamento strutturale delle imprese giovani.*

Lo stesso considerando attribuisce ad un "business plan" il compito di "assicurare" lo "sviluppo" delle attività dell'impresa giovane.

È evidente, dunque, che detto business plan non è il fine ma lo strumento per il

raggiungimento delle finalità di cui ai sopra citati punti a) e b) nonché per la realizzazione di uno sviluppo complessivo dell'impresa.

Inoltre deve essere garantita la creazione di un pacchetto integrato di misure che concorrano alla nascita e allo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Tale pacchetto include una o più misure di intervento previste dalle disposizioni del titolo IV della proposta di regolamento permettendo il finanziamento di più operazioni riferite ad uno o più assi.

Emendamento 9
Considerando 23

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, ***rivolgendosi di preferenza alle piccole e*** piccolissime imprese, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

(23) Occorre incentivare i miglioramenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione della produzione agricola e forestale primaria sostenendo gli investimenti finalizzati a rendere tali settori più efficienti, a promuovere la produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali, ad introdurre nuove tecnologie, ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i prodotti agricoli e forestali, a migliorare la qualità, ad elevare i livelli di protezione ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e benessere degli animali, ***apportando il proprio sostegno alle*** piccolissime imprese, ***alle piccole e medie imprese e alle formule associative di produttori***, che sono maggiormente in grado di accrescere il valore aggiunto della produzione locale, e semplificando nel contempo le condizioni per poter fruire degli aiuti agli investimenti rispetto a quelle previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999.

Motivazione

Limitare gli aiuti alle piccolissime imprese comporterebbe l'esclusione di un gran numero di cooperative e imprese associative di produttori che si sono fuse per poter competere e realizzare economie di scala in un mercato sempre più globalizzato e concentrato. Per il mantenimento del modello agricolo europeo competitivo si deve promuovere la concentrazione e non l'atomizzazione.

Emendamento 10
Considerando 32

(32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi.

(32) Le indennità a favore delle zone montane e di altre zone caratterizzate da svantaggi naturali dovrebbero incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, nonché il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili. Occorre definire parametri oggettivi che consentano di fissare il livello delle indennità, allo scopo di garantire l'efficacia di questo regime di sostegno e il raggiungimento dei suoi obiettivi. ***Nel rispetto della necessaria continuità nella delimitazione delle aree sfavorite, la futura programmazione generale dovrebbe tener conto soprattutto degli svantaggi naturali all'interno di uno Stato membro. Quanto al sistema delle indennità compensative, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a potenziare i sistemi di differenziazione obiettiva. La Commissione è invitata a presentare uno studio esaustivo sulla definizione delle aree svantaggiate che esamini tutti gli aspetti rilevanti. Fino ad allora sarà d'applicazione la definizione attuale.***

Motivazione

La critica della Corte dei conti europea si riferisce non soltanto alla mancata attualizzazione dei parametri socioeconomici utilizzati per la delimitazione delle altre zone svantaggiate, ma anche all'importo dell'indennità di compensazione in funzione dello svantaggio.

Emendamento 11 Considerando 33

(33) È opportuno continuare a sostenere finanziariamente gli agricoltori che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000.

(33) È opportuno *si* continuare a sostenere finanziariamente - ***ma solo in forma sussidiaria a titolo del Fondo per lo sviluppo rurale*** - gli agricoltori ***e i selvicoltori*** che devono sottostare a particolari vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna

selvatiche, al fine di contribuire all'oculata gestione dei siti NATURA 2000. **Le fonti primarie di finanziamento sono, accanto ad altri Fondi europei, soprattutto i bilanci pubblici nazionali.**

Motivazione

Il finanziamento di Natura 2000 esige il massimo dagli strumenti di finanziamento, tenendo conto che, oltre allo sviluppo rurale, anche i Fondi strutturali e altri strumenti specifici come LIFE debbono dare il proprio contributo. Un finanziamento in primo luogo attraverso lo strumento dello sviluppo rurale non è possibile soprattutto a causa della dotazione finanziaria e delle priorità tematiche. È opportuno non tralasciare i selvicoltori.

Emendamento 12 Considerando 34

(34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio "chi inquina paga", tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia.

(34) Le erogazioni agroambientali devono continuare a svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfare la crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Esse dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo e della diversità genetica. Secondo il principio "chi inquina paga", tali erogazioni devono ricompensare soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori in materia. **È opportuno comunque prevedere, oltre alla perequazione degli effetti sui costi, anche efficaci elementi di sostegno.**

Motivazione

Un sistema specifico di incentivi si è già dimostrato utile per conseguire effettivamente gli obiettivi dell'agevolazione. In questo senso, anche l'orientamento futuro dovrebbe quindi prevederli. Il regime per le erogazioni agroambientali dovrebbe incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di

produzione agricola che tengano conto della crescente necessità di tutelare e migliorare l'ambiente, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica nonché di conservare il paesaggio e lo spazio naturale.

Emendamento 13

Considerando 45

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto. ***Oltre alle politiche vigenti, è opportuno ricorrere anche alle misure a titolo dello sviluppo rurale, in particolare a quelle relative all'asse prioritario 3 per realizzare sinergie specifiche nelle zone rurali.***

Motivazione

Lo sviluppo rurale quale strumento di accompagnamento della politica agricola comune persegue obiettivi specifici che non possono sostituire le vigenti politiche dell'UE e gli aiuti nazionali.

Emendamento 14

Considerando 50

(50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una ***congrua*** quota della partecipazione del Fondo.

(50) Data l'importanza dell'approccio LEADER, a questa priorità deve essere destinata una ***sufficiente*** quota della partecipazione del Fondo.

Motivazione

L'iniziativa LEADER sta cominciando a dare i suoi frutti: bisogna, tuttavia, definire le priorità, tenendo conto degli scarsi fondi di cui dispone l'Unione europea per la politica di sviluppo rurale.

Emendamento 15
Considerando 56

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC].

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC]. ***Poiché provengono dal primo pilastro, tali risorse dovrebbero essere impiegate per sostenere direttamente la politica agricola comune nel settore agricolo e forestale ed in particolare per aumentare le indennità agli agricoltori che ricevono meno aiuti.***

Motivazione

Occorre sostenere concretamente i settori dell'agricoltura e della silvicoltura.

Emendamento 16
Considerando 58

(58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità "gestione del territorio e ambiente", della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di ***priorità*** assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

(58) L'aliquota di partecipazione del Fondo alla programmazione dello sviluppo rurale deve essere determinata in rapporto alla spesa pubblica degli Stati membri, tenendo conto dell'importanza della priorità "gestione del territorio e ambiente", della situazione delle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, del grado di ***importanza*** assegnato all'approccio LEADER, delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 299 del trattato e delle isole di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo

Motivazione

Si deve acquisire una maggiore esperienza con l'iniziativa LEADER prima di estenderla a tutti i settori di attuazione dello sviluppo rurale. Attualmente, essa si concentra su misure di diversificazione delle zone rurali, inserite nell'asse 3 della proposta della Commissione. L'iniziativa LEADER sta cominciando a dare i suoi frutti: bisogna, tuttavia, definire le priorità, tenendo conto degli scarsi fondi di cui dispone l'Unione europea per la politica di

sviluppo rurale.

Emendamento 17

Considerando 66

(66) La riserva comunitaria per l'approccio LEADER deve essere assegnata in funzione dei risultati dei programmi sotto questo profilo. Occorre pertanto definirne i criteri di ripartizione.

Soppresso

Emendamento 18

Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione e della politica comune della pesca.

Il Fondo contribuisce, ***con esplicito riferimento all'articolo 33, paragrafo 1, del trattato CE e sottolineando in particolare le finalità della politica agricola comune***, alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità ***e alla prevenzione dello spopolamento delle zone rurali***, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione, ***delle politiche di inclusione sociale, non-discriminazione e pari opportunità*** e della politica comune della pesca.

Motivazione

Il richiamo al trattato CE e alle finalità della politica agricola comune mira a sottolineare il ruolo dello sviluppo rurale, quale elemento di accompagnamento.

Emendamento 19

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone la ristrutturazione;

a) accrescere la competitività del settore agricolo e forestale promuovendone ***lo sviluppo e*** la ristrutturazione, ***l'innovazione, la formazione e le qualifiche professionali***;

Motivazione

L'aggiunta della parola "formazione" è un'integrazione dell'emendamento 10 del relatore. Inoltre l'innovazione deve svolgere un ruolo centrale nell'ambito del secondo pilastro poiché il primo pilastro della politica agricola diventa sempre più consono con le esigenze del mercato.

Emendamento 20

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo **la** gestione del territorio;

b) valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale **nonché l'assetto dello spazio stesso, incentivando una** gestione **sostenibile** del territorio;

Motivazione

Il regolamento deve menzionare tra gli obiettivi centrali dello sviluppo rurale il miglioramento della sostenibilità di un'agricoltura adeguata alla regione.

Emendamento 21

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

c) migliorare la qualità di vita **e lo sviluppo culturale** nelle zone rurali e promuovere **lo sviluppo e** la diversificazione delle attività economiche.

Motivazione

Non è possibile migliorare la qualità di vita nelle zone rurali con la sola promozione di nuove attività economiche. È importante incoraggiare anche lo sviluppo delle attività economiche esistenti.

Emendamento 22

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) migliorare l'approvvigionamento

della popolazione a livello locale e regionale con prodotti agricoli locali;

Motivazione

L'emendamento intende rispettare le richieste formulate in materia di politica agricola.

Emendamento 23
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c ter) (nuova)

c ter) aumentare il contributo a un approvvigionamento energetico sostenibile e alla protezione del clima.

Motivazione

Coerenza con la politica dell'UE in materia di energia e di clima.

Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 1

1. Il Fondo opera in complementarietà con gli interventi nazionali, regionali e locali intesi ad attuare le priorità comunitarie.

1. Il Fondo opera in *complementarità* con gli interventi nazionali, regionali e locali **senza limitare l'applicazione dei corrispondenti programmi di sviluppo nazionali** intesi ad attuare le priorità comunitarie.

Motivazione

La concezione e la realizzazione di una politica integrata di sviluppo rurale dovrà conciliarsi con quelle relative alla politica regionale come stabilito dai programmi comunitari e nazionali.

Emendamento presentato da Gábor Harangozó

Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica, sociale **e territoriale** e con quelli del Fondo europeo per la pesca.

Motivazione

Occorre menzionare l'aspetto territoriale della politica di coesione europea.

Emendamento presentato da Katerina Batzeli

Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 4

4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia.

4. È assicurata anche la coerenza con le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia **al pari di una chiara distinzione dal finanziamento di misure che costituiscono sostanziali interventi strutturali e quelle di altri fondi strutturali.**

Motivazione

Il Fondo deve cofinanziare azioni e attività che non sono cofinanziate da altri fondi, soprattutto quello regionale, in modo da assicurare la trasparenza degli obiettivi e della gestione delle risorse comunitarie.

Emendamento 27
Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)

b) **le** parti economiche e sociali;

b) **i rappresentanti delle** parti economiche e sociali, **come pure delle organizzazioni dello spazio agricolo che partecipano e sono attivi in tale settore;**

Motivazione

La partecipazione delle organizzazioni agricole è di per sé assolutamente indispensabile ai fini di una realizzazione sostanziale ed efficace dello sviluppo rurale e della competitività economica dell'agricoltura.

Emendamento 28 Articolo 6, paragrafo 3

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione, ***compatibilmente con le scadenze fissate per ciascuna fase.***

3. Il partenariato interviene nell'elaborazione e nella sorveglianza dei piani strategici nazionali, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi di sviluppo rurale. Gli Stati membri coinvolgono tutti i partner interessati nelle varie fasi della programmazione; ***all'atto della programmazione va pertanto tenuto conto della necessità di disporre del tempo sufficiente per la consultazione dei rispettivi partner e per garantire un'autentica partecipazione.***

Motivazione

Numerosi reclami sono formulati soprattutto nei nuovi Stati membri da organizzazioni della società civile, che criticano i termini troppo brevi previsti per la consultazione dei partner importanti. Scadenze adeguate costituiscono una premessa indispensabile per la partecipazione dei diversi attori.

Emendamento 29 Articolo 7

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale. Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale ***e le norme sulla sussidiarietà stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.*** Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Motivazione

La nuova Costituzione europea approvata dal Parlamento europeo sottolinea il ruolo specifico dei parlamenti nazionali e delle regioni. Ciò significa che gli accordi istituzionali nazionali comprendono la cooperazione ad hoc in ambito nazionale, regionale e locale.

Emendamento 30
Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne **e la non discriminazione per le ragioni enumerate all'articolo 13 del Trattato** in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Motivazione

Le politiche di non discriminazione debbono coprire tutte le categorie, non solo il genere.

Emendamento 31
Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione, **durante le quali l'inclusione della politica della parità tra uomini e donne andrà assicurata in quanto indice quantitativo preponderante ai fini dell'ammissibilità dei programmi.**

Motivazione

La promozione della parità andrà assicurata in tutte le fasi dell'attuazione dello sviluppo rurale attraverso indici quantitativi.

Emendamento 32
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Gli Stati membri elaborano misure che facilitino l'accesso delle donne alla co-titolarietà delle aziende così come agli aiuti previsti dal presente regolamento.

Motivazione

È necessario sviluppare misure di discriminazione positiva a favore delle donne che operano nel settore agricolo.

Emendamento 33
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis

Aiuti specifici alle imprese piccole e alle microimprese

Gli Stati membri e la Commissione devono sostenere le piccole imprese e le microimprese, vista la loro particolare importanza per l'occupazione e l'ambiente nelle zone rurali. Alla luce della particolare importanza socioeconomica delle imprese, ogni Stato membro stabilisce criteri di aiuto che garantiscano a tali aziende un accesso privilegiato agli strumenti di sviluppo rurale.

Motivazione

Alla luce dell'importanza particolare che rivestono per l'occupazione e l'ambiente, le piccole imprese e le microimprese svolgono un ruolo fondamentale soprattutto nelle aree strutturalmente svantaggiate.

Emendamento 34
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1

1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale per il periodo di programmazione che

1. Il Consiglio adotta a livello comunitario orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale **e in particolare in materia di**

va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 4 per il periodo di programmazione che va dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 alla luce delle priorità politiche stabilite a livello comunitario.

Motivazione

Coerenza con le richieste formulate in materia di politica agricola nonché con la politica dell'UE in materia di energia e di clima.

Emendamento presentato da Joseph Daul

Emendamento 35

Articolo 9, paragrafo 1, comma 2

Detti orientamenti definiscono **le** priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità, **ai fini della realizzazione**, durante il periodo di programmazione considerato, **di ciascuno degli obiettivi prioritari enunciati nel presente regolamento.**

Detti orientamenti definiscono **delle** priorità strategiche per lo sviluppo rurale nella Comunità durante il periodo di programmazione considerato. **Senza pregiudicare le competenze necessariamente riservate agli Stati membri dal principio di sussidiarietà, questi tengono conto degli orientamenti nel proprio piano strategico nazionale, di cui all'articolo 11.**

Motivazione

Gli Stati membri devono poter gestire gli orientamenti, d'intesa con le priorità comuni. Gli orientamenti strategici comunitari non devono opporsi all'applicazione del principio di sussidiarietà sostituendosi alle scelte nazionali.

Emendamento 36

Articolo 11, paragrafo 3, lettera e)

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento **con gli altri strumenti della PAC e** con la politica di coesione;

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento **della PAC compresi i due (2) pilastri 1a e 1b** con la politica di coesione, **di convergenza territoriale, nonché di competitività regionale e di**

occupazione;

Motivazione

Le politiche e i mezzi della PAC dovranno contribuire al potenziamento e alla competitività dell'agricoltura, come pure della politica rurale e regionale, e alla loro coesione con le altre politiche e scelte comunitarie.

Emendamento 37

Articolo 11, paragrafo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) una descrizione di come il piano contribuisce all'inclusione sociale e alla non discriminazione.

Motivazione

Occorre che il piano rifletta tutti gli obiettivi comunitari trasversali.

Emendamento 38

Articolo 11 bis, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima di presentare i programmi di sviluppo rurale.

2. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione il proprio piano strategico nazionale prima ***o al momento*** di presentare i programmi di sviluppo rurale. ***Se uno Stato membro dispone di un solo programma di sviluppo rurale, la strategia nazionale può essere inclusa come capitolo separato.***

Or. en

Motivazione

Per gli Stati membri che hanno un solo piano di sviluppo rurale si propone di includere in quest'ultimo un capitolo separato relativo alla strategia nazionale. Una strategia nazionale separata comporterebbe un inutile onere burocratico per suddetti Stati membri.

Emendamento 39

Articolo 12, titolo e paragrafo 1

Relazione di sintesi ***annuale*** da parte degli

Relazione di sintesi da parte degli Stati

Stati membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1° ottobre **di ogni anno a cominciare dal 2008**, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale.

membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla Commissione, entro il 1° ottobre **2010**, una relazione di sintesi sullo stato di attuazione della propria strategia nazionale e dei relativi obiettivi, nonché sul contributo recato alla realizzazione degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale. ***A conclusione del periodo di programmazione ciascuno Stato membro presenta una relazione di sintesi sul periodo di programmazione 2007-2013.***

Motivazione

Le relazioni annuali non fanno altro che gonfiare l'amministrazione, senza incidere sull'informazione e la strategia. Appare quindi utile prevedere una relazione intermedia ed una relazione finale al termine del periodo di programmazione.

Emendamento 40

Articolo 13, titolo e paragrafo 1

Relazione **annuale** della Commissione

1. ***All'inizio di ogni anno a cominciare dal 2009***, la Commissione presenta una relazione **annuale** che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari.

Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi **annuali** degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

Relazione della Commissione

1. ***Dopo la presentazione delle relazioni degli Stati membri***, la Commissione presenta **nel 2011** una relazione che sintetizza i principali sviluppi, tendenze e sfide inerenti all'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari.

Questa relazione si basa sull'analisi e sulla valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni di sintesi degli Stati membri, di cui all'articolo 12, e di ogni altro elemento informativo disponibile. Essa riepiloga le misure adottate o che devono essere adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per dare il dovuto seguito alle conclusioni espresse nella relazione.

Emendamento 41
Articolo 13, paragrafo 2

2. La Commissione trasmette la propria relazione **annuale** al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La Commissione trasmette la propria relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Emendamento 42
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono presentare un **unico** programma nazionale **per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione.**

2. Gli Stati membri possono presentare **o** un programma nazionale **o programmi regionali, oppure una combinazione di questi due tipi di programmi.**

Motivazione

Si tratta di lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere la struttura di programma che ritengono la più adeguata ai propri bisogni, in applicazione del principio di sussidiarietà.

Emendamento 134
Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il **15%** del contributo totale del Fondo è destinato **agli assi prioritari 1 e 3** di cui al titolo IV, capitolo I, **sezioni 1 e 3**, mentre il **25%** del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2.

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di programma: almeno il **10%** del contributo totale del Fondo è destinato **all'asse prioritario 1** di cui al titolo IV, capitolo I, **sezione 1**, mentre il **20%** del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2 **e il 5% del contributo totale del Fondo all'asse prioritario 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 3.**

Emendamento 44
Articolo 18, paragrafo 1

1. I programmi di sviluppo rurale sono

1. I programmi di sviluppo rurale sono

riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie. ***Se del caso, i programmi di sviluppo rurale sono riesaminati dopo l'assegnazione della riserva LEADER ai sensi dell'articolo 92.***

riesaminati e, se necessario, adeguati per il resto del periodo su iniziativa dello Stato membro o della Commissione, previo accordo del comitato di sorveglianza. Questo riesame è effettuato sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle relazioni annuali della Commissione, principalmente allo scopo di rafforzare o adeguare la presa in considerazione delle priorità comunitarie.

Motivazione

Non è indispensabile l'esistenza di una riserva per il programma LEADER che per di più è gestito dalla Commissione. La gestione della riserva da parte della Commissione ha creato gravi problemi di trasparenza dei criteri di ripartizione in altri fondi strutturali. D'altra parte il finanziamento di LEADER al 7% è già considerevole e gli stessi Stati membri possono ripartire le spese tra le loro zone/regioni in modo che i programmi locali LEADER possano essere ulteriormente promossi attraverso soprattutto azioni innovative e integrate.

Emendamento 45

Articolo 19, lettera a), punto v bis) (nuovo)

v bis) sostegno all'inquadramento tecnico degli agricoltori e dei selvicoltori;

Motivazione

Oltre ai servizi di sostituzione nella gestione aziendale, si tratta di sostenere la creazione di tutti i gruppi di datori di lavoro, e non unicamente di quelli di datori di lavoro destinati alla sostituzione. È del resto opportuno poter continuare ad assistere la creazione di associazioni di selvicoltori, per aiutarli a migliorare la gestione in modo sostenibile ed efficiente, e sostenere operazioni economicamente non redditizie di raggruppamento di gestioni di proprietà. È inoltre opportuno facilitare l'inquadramento tecnico degli agricoltori e dei selvicoltori e assicurare loro il necessario sostegno tecnico, compresi gli studi, le sperimentazioni, l'ingegneria e la diffusione dei risultati corrispondenti.

Emendamento 46
Articolo 19, lettera b), punto i)

i) ammodernamento delle aziende;

i) ammodernamento delle aziende, **comprese le aziende più piccole;**

Motivazione

Le piccole aziende devono poter disporre di un migliore accesso al sostegno all'ammodernamento. Molte di esse sviluppano modi di produzione sostenibili e sono spesso creatrici di occupazione.

Emendamento 47
Articolo 19, lettera b), punto v) ter (nuovo)

v ter) lo sviluppo sperimentale;

Motivazione

Le misure finalizzate alla ristrutturazione del potenziale umano, ma anche al suo sviluppo ed alla promozione dell'innovazione, dovrebbero estendersi all'appoggio allo sviluppo sperimentale nell'intento di dar vita a nuovi prodotti, metodi e tecnologie di produzione e metodiche di organizzazione e gestione ovvero perfezionare i prodotti, tecnologie e metodiche già collaudate o utilizzate.

Emendamento 48
Articolo 19, lettera c), punto i)

i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria;

i) sostegno agli agricoltori affinché si conformino ai rigorosi requisiti prescritti dalla normativa comunitaria **nella prospettiva di una sicurezza alimentare ottimale;**

Motivazione

La proposta di regolamento non menziona la sicurezza alimentare che pur tuttavia è

all'origine delle esigenze normative comunitarie. È opportuno ricordarla qui.

Emendamento 49
Articolo 19, lettera c), punto ii)

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

ii) sostegno agli agricoltori **e ai raggruppamenti di produttori** che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

Emendamento 50
Articolo 19, comma unico, lettera c), punto iii bis) (nuovo)

iii bis) sostegno ad iniziative come i mercati locali di prodotti di fattoria e i programmi di approvvigionamento locale di prodotti alimentari di qualità;

Emendamento 51
Articolo 19, lettera d), punto i)

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione;

i) sostegno alle aziende agricole di semisussistenza in via di ristrutturazione, **operanti in zone rurali, periurbane e urbane;**

Emendamento 52
Articolo 21, paragrafo 1, alinea

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è concesso a persone:

1. Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera a), punto ii) è **obbligatorio per gli Stati membri e le regioni ed** è concesso a persone:

Motivazione

L'obbligatorietà in tutta l'UE dell'aiuto all'insediamento a partire dal 2007 diverrebbe uno strumento atto a garantire che ogni giovane coltivatore che intraprende l'attività in futuro, grazie al piano aziendale, dovrà esaminare attentamente le modalità di sviluppo di un'attività agricola che presenti buone prospettive di reddito e sia al contempo in conformità delle norme rigorose dell'UE. Tale aiuto obbligatorio non solo incoraggerà lo spirito imprenditoriale dei nuovi agricoltori ma altresì offrirà alla società garanzie di correttezza della spesa pubblica.

Emendamento 53
Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

c) che sottopongono un adeguato business plan per lo sviluppo delle loro attività di impresa. La realizzazione e l'avanzamento legati al rispetto del business plan sono verificati nei tre anni successivi all'insediamento.

Emendamento 54
Articolo 21, paragrafo 2

2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio il cui importo può raggiungere **il massimale fissato nell'allegato I.**

2. Il sostegno è concesso sotto forma di un unico premio **e/o di un contributo in conto interessi** il cui importo può raggiungere **un valore capitalizzato massimo di 55 000 euro.**

Motivazione

Nel giugno 2003 gli aiuti all'insediamento destinati ai giovani agricoltori sono stati aumentati di 5 000 euro e offerti secondo un sistema flessibile che prevedeva un singolo pagamento diretto (fino a un massimo di 30 000 euro) e un pagamento di interessi (fino a un massimo di 25 000 euro). La Commissione europea propone ora di convertire gli aiuti all'insediamento in un singolo pagamento diretto di 40 000 euro. È opportuno che gli aiuti all'insediamento siano rafforzati e non indeboliti e siano mantenuti entro un sistema flessibile. Questa misura costituirebbe una risposta logica alla necessità, evidenziata dal Consiglio "Agricoltura" nel luglio 2003, di rafforzare gli aiuti all'insediamento per i giovani agricoltori quale contributo alla strategia per l'occupazione, sottolineando l'importanza dei giovani per la promozione del necessario passaggio generazionale nel settore.

Emendamento 55
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Al fine di supportare la realizzazione del business plan di cui al paragrafo 1, lettera c) deve essere garantito un pacchetto integrato di misure che concorrano alla nascita e allo sviluppo delle attività dell'impresa giovane. Tale pacchetto include una o più misure di intervento

previste dalle disposizioni del titolo IV del presente regolamento permettendo il finanziamento di più operazioni riferite ad uno o più assi.

Emendamento 56
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le misure a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori devono figurare in tutti i programmi di sviluppo rurale, nazionali e regionali.

Motivazione

L'aiuto ai giovani agricoltori deve essere rafforzato per garantire il cambio generazionale, il cui deterioramento costituisce la principale piaga dell'agricoltura europea.

Emendamento 57
Articolo 21, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I giovani agricoltori ai quali è concesso il sostegno ai sensi dell'articolo 21 possono vedersi accordare un periodo di non oltre cinque anni dopo l'insediamento per ottemperare alle condizioni previste dalle norme comunitarie o alle esigenze minime in materia di aiuti all'ammodernamento delle aziende, di pagamenti destinati a compensare gli svantaggi naturali delle zone montagnose e di pagamenti per altre zone che presentano svantaggi, nonché di pagamenti agroambientali e a favore del benessere degli animali.

Motivazione

La flessibilità sinora offerta dalla possibilità di scegliere la forma di aiuto all'insediamento, premio o bonifico di interessi, si è dimostrata efficace. Consapevoli del fatto che ogni Stato membro ha messo a punto sistemi diversi di aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori, è opportuno mantenere tale margine di manovra. Il massimale che figura nell'allegato vale per

ogni tipo di sovvenzione (40.000 euro per la dotazione e 40.000 per i prestiti bonificati).

In virtù del regolamento vigente, un giovane agricoltore può beneficiare di un periodo di dilazione di 5 anni dopo il proprio insediamento, prima di ottemperare alle norme obbligatorie. In tale periodo egli può effettuare i lavori per adeguarsi alle norme beneficiando degli aiuti all'ammodernamento e continuare a ricevere il sostegno a titolo del secondo pilastro. Si tratta di mantenere lo status quo per quanto riguarda la situazione del giovane agricoltore, nel corso del periodo di programmazione 2007-2013.

Emendamento 58

Articolo 23, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) aiutare potenziali futuri agricoltori e proprietari di foreste a far fronte ai costi derivanti dall'elaborazione del piano aziendale per lo sviluppo delle loro attività agricole.

Motivazione

Occorre aiutare i futuri agricoltori a far fronte ai costi derivanti dai servizi di consulenza necessari all'elaborazione del piano aziendale, in modo da assicurare piani aziendali seri a fondamento di un'attività agricola duratura e garantire il rispetto delle norme previste.

Emendamento 59

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda e

a) diretti a migliorare il rendimento ***economico e ambientale*** globale dell'azienda e

Emendamento 60

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a bis) (nuova)

a bis) che creano occupazione e

Motivazione

Come nel caso delle altre attività, l'agricoltura deve contribuire alla creazione di posti di lavoro e apportare così il proprio contributo alla strategia di Lisbona.

Emendamento 61
Articolo 26, titolo

Migliore valorizzazione economica delle foreste

Migliore valorizzazione economica, **ecologica e sociale** delle foreste

Motivazione

In futuro, la sostenibilità ecologica svolgerà un ruolo fondamentale a livello di competitività.

Emendamento 16
Articolo 26, paragrafo 1

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare.

1. Il sostegno agli investimenti di cui all'articolo 19, lettera b), punto ii) è concesso solo per boschi e foreste di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di comuni o di loro associazioni. Tale restrizione non si applica alle foreste **tropicali o** subtropicali e alle aree boschive dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei dipartimenti francesi d'oltremare **e delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.. Esso è concesso anche per la creazione e il rafforzamento strutturale delle associazioni degli imprenditori forestali per appoggiare i soci nella gestione sostenibile e più efficiente dei loro boschi.**

Motivazione

L'integrazione "tropicali" è inserita per completezza.

Per molti Stati membri dell'UE la mobilitazione delle riserve di legname è un elemento decisivo per garantire l'insediamento dell'industria che lavora il legno. Se ciò non avviene si

compromette la competitività della silvicoltura e dell'industria e le produzioni potrebbero essere trasferite verso paesi extracomunitari. Le riserve si trovano soprattutto nei boschi di piccole dimensioni. Le associazioni degli imprenditori forestali sono la chiave per incrementarne l'utilizzo. Per questo è necessario anche in futuro promuovere in modo mirato la creazione di questo tipo di associazioni. Si chiede quindi l'inserimento di tale punto nella proposta di regolamento.

Emendamento 63
Articolo 26, paragrafo 2

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale.

2. Gli investimenti si basano su piani di gestione forestale **per aziende di silvicoltura di dimensioni superiori ad una grandezza predeterminata, che gli Stati membri devono definire nei loro programmi.**

Emendamento 64
Articolo 27, paragrafo 1, lettera a)

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa;

a) diretti a migliorare il rendimento **economico e ambientale** globale dell'impresa;

Emendamento 65
Articolo 27, paragrafo 2, comma 1

Il sostegno di cui al paragrafo 1 è **limitato** alle microimprese e alle piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese.

Il sostegno di cui al paragrafo 1 è **concesso** alle microimprese, **alle piccole e medie** imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, **nonché a qualsiasi formula associativa di produttori.** Nel caso della produzione forestale, il sostegno è limitato alle microimprese **ed alle piccole imprese nonché alle associazioni delle micro e piccole imprese.**

Motivazione

La Commissione, limitando il sostegno agli investimenti per il miglioramento del valore aggiunto della produzione primaria in funzione delle dimensioni delle imprese, incorre in una

grave contraddizione.

Emendamento 66

Articolo 28

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iv) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti la viabilità podereale e forestale, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica.

Il sostegno di cui all'articolo 19, lettera b), punto iv) può avere per oggetto, in particolare, operazioni concernenti **la ricomposizione fondiaria, tenendo conto della tutela del paesaggio**, la viabilità podereale e forestale, l'approvvigionamento energetico e la gestione idrica **e la dotazione e l'equipaggiamento di centri pubblici di sostegno tecnico al settore agroalimentare.**

Motivazione

La ricomposizione fondiaria è uno strumento essenziale per migliorare a livello strutturale le condizioni di produzione nell'agricoltura ed è opportuno continuare a sostenerla come è avvenuto finora, tuttavia non a scapito della tutela del paesaggio.

Emendamento 67

Articolo 31, comma 1 bis (nuovo)

Il sostegno può includere attività di informazione e promozione a fini di:

a) cooperazione, trasferimento di informazioni o creazione di reti tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare;

b) trasferimento di know-how e migliori prassi tra agricoltori, processori o altri operatori della catena agroalimentare.

Motivazione

Le prestazioni del settore agroalimentare saranno migliorate da una più stretta collaborazione e/o un migliore trasferimento di informazioni tra tutti gli operatori del mercato nella catena agroalimentare. In tal modo si aumenterà il contributo che il settore agroalimentare potrà apportare all'Europa per aiutarla a rispondere agli obiettivi definiti dal Consiglio europeo di Lisbona.

Emendamento 68
Titolo IV, Capitolo I, Sezione 2, Asse prioritario 2, titolo

GESTIONE DEL TERRITORIO

**MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E
DEL PAESAGGIO**

Motivazione

I termini "Gestione del territorio" non descrivono bene l'obiettivo di questo importante asse.

Emendamento 69
Articolo 34, lettera a), punto iv)

iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali;

iv) indennità per interventi agroambientali e per il benessere degli animali ***nonché misure per il mantenimento e lo sfruttamento della diversità genetica agricola "on farm"***;

Motivazione

Il mantenimento della diversità genetica nella silvicoltura e in agricoltura nonché nell'agricoltura biologica rientra fra i compiti d'avanguardia di uno sviluppo rurale sostenibile sotto il profilo economico ed ecologico. Il precedente regolamento sullo sviluppo rurale conteneva la possibilità di misure di sostegno in tale settore che permetteva agli agricoltori di mantenere e meglio sfruttare le specie locali e gli animali da produzione.

Emendamento 70
Articolo 34, lettera a), punto iv bis) (nuovo)

iv bis) promozione dell'agricoltura biologica,

Motivazione

Il mantenimento della diversità genetica nella silvicoltura e in agricoltura nonché nell'agricoltura biologica rientra fra i compiti d'avanguardia di uno sviluppo rurale sostenibile sotto il profilo economico ed ecologico. Il precedente regolamento sullo sviluppo rurale conteneva la possibilità di misure di sostegno in tale settore che permetteva agli agricoltori di mantenere e meglio sfruttare le specie locali e gli animali da produzione.

Emendamento 71
Articolo 34, lettera b), punto v

- | | |
|---|---|
| v) sostegno agli investimenti non produttivi; | v) sostegno agli investimenti non produttivi nonché misure per lo sfruttamento e il mantenimento della diversità genetica utilizzata nel campo della silvicoltura; |
|---|---|

Motivazione

Il mantenimento della molteplicità genetica nella silvicoltura e in agricoltura fa parte dei compiti d'avanguardia di uno sviluppo rurale sostenibile sotto il profilo economico ed ecologico.

Emendamento 72
Articolo 35, paragrafo 4

- | | |
|--|---|
| 4. Le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma. | 4. Nel rispetto degli obiettivi determinanti, le indennità sono decrescenti al di sopra di un limite minimo di superficie per azienda da definirsi in sede di programma. |
|--|---|

Motivazione

Le indennità e il fatto che siano decrescenti in funzione della superficie devono tener conto degli obiettivi prioritari. Motivi esclusivamente finanziari comprometterebbero la concezione di fondo dell'intervento.

Emendamento 73
Articolo 36, comma 1

- | | |
|--|--|
| Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per | Le indennità di cui all'articolo 34, lettera a), punto iii) sono versate annualmente per |
|--|--|

ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

ettaro di superficie agricola utilizzata e sono intese a compensare gli agricoltori dei costi e del mancato guadagno derivanti dai vincoli imposti dalle direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE e 2000/60/CE nelle zone interessate.

Motivazione

L'ampliamento della superficie sovvenzionabile alle zone con limitazioni sulla base della direttiva quadro sulle acque è coerente e necessario.

Emendamento 74 Articolo 36, comma 2

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I.

Il sostegno è limitato ai massimali fissati nell'allegato I. ***L'ammontare dell'aiuto deve essere fissato a tempo indeterminato a circa 200 euro per ettaro/l'anno con possibilità di prolungamento.***

Motivazione

Un aiuto decrescente non è logico dato che a lungo termine sussistono i costi e le perdite a livello del reddito e in tal modo si deve prevedere a lungo termine una perequazione.

Emendamento 75 Articolo 37, paragrafo 3, comma 1

3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma. ***Inoltre, gli agricoltori e altri gestori del territorio che assumono impegni agroambientali devono rispettare i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, menzionati nel programma.***

3. Le indennità agroambientali e per il benessere degli animali riguardano soltanto quegli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori stabiliti in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e di altri requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale e citati nel programma.

Motivazione

Con la riforma decisa nel giugno 2003 è emersa una condizionalità generalizzata degli aiuti del primo pilastro della PAC. Per migliorare la leggibilità e la coerenza dell'articolazione tra i due pilastri della PAC occorre utilizzare la base condizionalità come soglia d'accesso alle misure agroalimentari. Un sistema specifico di incentivi si è già dimostrato utile per conseguire effettivamente gli obiettivi dell'agevolazione. In questo senso, anche l'orientamento futuro dovrebbe quindi prevederli. Il regime per le erogazioni agroambientali dovrebbe incoraggiare ulteriormente gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l'applicazione di metodi di produzione agricola che tengano conto della crescente necessità di tutelare e migliorare l'ambiente, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica nonché di conservare il paesaggio e lo spazio naturale.

Emendamento 76

Articolo 37, paragrafo 3, comma 2

La durata degli impegni è di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore, **secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2**, per particolari tipi di impegni.

La durata degli impegni è **in via di principio** di cinque anni. Se necessario e giustificato, può essere stabilita una durata superiore **sino a sette anni**, per particolari tipi di impegni. **In casi specifici e giustificati è possibile anche una durata inferiore ai cinque anni.**

Motivazione

Rendendo flessibile la durata degli impegni si può tener conto di requisiti specifici (ad esempio adeguamento alla durata di pianificazione del programma, misure sporadiche di coltivazione e taglio colturale).

Emendamento 77

Articolo 37, paragrafo 4, comma 1

Le indennità sono versate annualmente per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto; **esse possono eventualmente ripagare anche il costo dell'operazione.**

Le indennità sono versate annualmente. **Esse contengono un incentivo del 20%** per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto.

Motivazione

L'incentivo per un ammontare del 20% come viene concesso nel periodo di aiuti in corso è necessario per conferire alla misura il necessario consenso. I costi dell'operazione sono

troppo vaghi.

Emendamento 78
Articolo 37, paragrafo 4, comma 2

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale e zootecnica.

Se del caso, i beneficiari vengono selezionati tramite gara, in base a criteri di efficienza economica, ambientale, zootecnica **e di risanamento**.

Motivazione

In vista dell'importanza degli accordi agroambientali per la gestione delle zone rurali, è opportuno stimolare la partecipazione mediante un aumento degli aiuti.

Tra i criteri per la selezione dei beneficiari occorre prendere in considerazione anche quelli relativi al risanamento.

Emendamento 79
Articolo 38, lettera b)

b) investimenti **aziendali** che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate.

b) investimenti che valorizzano in termini di pubblica utilità le zone NATURA 2000 interessate **e altre zone importanti sotto il profilo della protezione della natura**.

Motivazione

Investimenti per la protezione della natura sono di grande importanza all'interno e all'esterno delle zone Natura 2000. Sono inoltre indispensabili al di fuori delle aziende agricole. Gli investimenti per la protezione della natura devono essere equiparati per quanto riguarda gli aiuti, indipendentemente dal luogo della loro realizzazione.

Emendamento 80
Articolo 41, paragrafo 3

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

3. Il sostegno non è concesso per l'impianto di abeti natalizi, **di specie invasive o aliene** e di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata.

Motivazione

Nuove foreste che non incoraggiano la vita della flora e della fauna selvatica stanno sostituendo i prati alpini, le steppe di graminacee ed altri importanti tipi di habitat elencati all'allegato I della direttiva sugli habitat naturali (92/43/CEE) e mettendo altresì a repentaglio le basi su cui è stata disegnata la mappa dei siti di NATURA 2000. Per tali motivi è importante che si rispettino alcune condizioni prima di consentire il rimboschimento di terreni agricoli o non. Ciò comprenderebbe il requisito di un'adeguata valutazione dell'impatto ambientale.

Emendamento 81 Articolo 43, comma 1

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono versate annualmente per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Le indennità di cui all'articolo 34, lettera b), punto iv) sono versate annualmente **nel quadro di progetti, sotto forma di importo forfettario** per ettaro di superficie forestale ai privati proprietari di foreste o alle loro associazioni per compensare i costi **o le perdite in termini di reddito** derivanti dai vincoli imposti all'uso del bosco o della foresta dalle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone interessate.

Motivazione

La proposta di regolamento si limita a prevedere per l'agricoltura il pagamento di indennità annuali per compensare le difficoltà di gestione, ma non si tiene conto del mancato guadagno. In linea di principio, tuttavia, la compensazione deve comprendere tutti gli svantaggi di natura patrimoniale riconducibili a Natura 2000. Deve essere fondamentale possibile che i vincoli imposti all'utilizzo (ad esempio non rimuovere gli alberi morti e quelli usati dal picchio) vengano indennizzati.

Le agevolazioni per gli interventi forestali nel quadro di questo articolo non vanno concesse sotto forma di premio generalizzato per ettaro (finanziamento a pioggia!) ma nel quadro di progetti - come importi forfettari per ha.

Emendamento 82 Articolo 44, paragrafo 2, comma 1

2. Le indennità sono **intese a compensare i costi aggiuntivi derivanti dall'impegno assunto. Esse sono** calcolate in base ai costi reali.

2. Le indennità sono calcolate in base ai **correnti parametri di valutazione.**

Motivazione

Esistono parametri di valutazione di uso corrente per interventi o vincoli all'uso (ad esempio in Germania il "Vertragsnaturschutz", ovvero la protezione della natura disciplinata da contratti tra le autorità competenti e gli agricoltori o silvicoltori) che non possono essere ignorati dalla proposta di regolamento.

Emendamento 83 Articolo 46, lettera b)

b) intesi a valorizzare in termini di pubblica utilità la zona interessata.

b) intesi a valorizzare **o a preservare** in termini di pubblica utilità la zona interessata.

Motivazione

Molte misure servono non a valorizzare, ma a preservare una situazione positiva (ad es. riforestazione con alberi decidui, calcinatura a fini di protezione del terreno). Queste misure dovrebbero continuare ad essere ammissibili al finanziamento, con l'inserimento alla lettera b).

Emendamento 84 Articolo 47, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

1. Gli Stati membri designano, **conformemente alle rispettive strutture istituzionali**, le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. **Per le zone di prima forestazione: qualora norme specifiche prevedano una procedura di approvazione, le zone non vengono designate.**

Motivazione

Nel caso di nuova forestazione non è necessario designare le zone, ciò che comporterebbe solo adempimenti burocratici non necessari (nel Baden-Württemberg la legge sull'agricoltura e la coltivazione prevede la designazione di zone quanto meno di pari qualità).

Emendamento 85 Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera a)

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

a) all'esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell'altitudine **o della latitudine settentrionale**, che si traducono in un periodo vegetativo nettamente abbreviato;

Motivazione

Le difficilissime condizioni climatiche tipiche delle zone montane e delle zone a nord del 60° parallelo creano un sostanziale handicap naturale per l'agricoltura. In entrambi questi tipi di zone il periodo medio di crescita è inferiore a 180 giorni e la coltre di neve invernale limita lo sfruttamento del territorio mentre i costi di produzione sono elevati. Anche la temperatura effettiva vi comporta chiari svantaggi naturali.

Emendamento 86

Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) o alla presenza di una popolazione scarsa o concentrata dipendente in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il suo mantenimento nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza da punto di vista sociale, economico e ambientale.

Motivazione

La soppressione proposta dalla Commissione del criterio in vigore comporta il rischio dell'abbandono di determinate regioni sensibili. La concentrazione della popolazione e la disoccupazione esistente in tali zone mette a rischio la loro sussistenza dal punto di vista sociale, economico e ambientale, criteri questi che costituiscono obiettivi fondamentali della politica di sviluppo rurale e sono elemento costitutivo del modello polifunzionale dell'agricoltura europea.

Emendamento 87

Articolo 47, paragrafo 2, comma 1, lettera b ter) (nuova)

b ter) o al loro insediamento in zone phasing-out delle regioni di montagna e svantaggiate.

Motivazione

È opportuno che tali zone possano uscire gradualmente dagli aiuti a cui erano ammissibili sulla base del precedente regime.

Emendamento 88

Articolo 47, paragrafo 2, comma 2

Le zone situate a nord del **62° parallelo** e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

Le zone situate a nord del **60° parallelo** e talune zone adiacenti sono assimilate alle zone montane.

Motivazione

Le difficilissime condizioni climatiche tipiche delle zone montane e delle zone a nord del 60° parallelo creano un sostanziale handicap naturale per l'agricoltura. In entrambi questi tipi di zone il periodo medio di crescita è inferiore a 180 giorni e la coltre di neve invernale limita lo sfruttamento del territorio mentre i costi di produzione sono elevati. Anche la temperatura effettiva vi comporta chiari svantaggi naturali.

Emendamento 89

Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b bis) (nuova)

b bis) caratterizzate dalla presenza di una popolazione scarsa o concentrata che dipende in misura considerevole dall'attività agricola, la cui contrazione accelerata porrebbe in pericolo il mantenimento di detta popolazione nelle zone in questione e ne comprometterebbe la sussistenza da punto di vista sociale, economico e ambientale.

Emendamento 90

Articolo 47, paragrafo 3, comma 1, lettera b ter) (nuova)

b ter) al loro insediamento in zone phasing-out delle regioni di montagna e svantaggiate.

Emendamento 91
Articolo 47, paragrafo 3, comma 3

L'estensione totale delle zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui alla lettera b) del primo comma non deve superare il 10% della superficie dello Stato membro interessato. **soppresso**

Motivazione

In sede di procedure di designazione, occorre tenere conto dell'indice di comparabilità agricolo (ICA). Si tratta di un indicatore del carattere generale del suolo, della qualità del terreno, delle condizioni climatiche e dell'irrigazione del terreno, ed è quindi un indicatore oggettivo.

Emendamento 92
Articolo 47, paragrafo 3, comma 4

Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri **delimitano tali zone** mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Nei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri **confermano l'attuale delimitazione delle zone montane o la modificano** mediante specifiche disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 95, paragrafo 2.

Motivazione

Visti i grandi problemi che creerebbe nell'immediato una modifica delle zone svantaggiate esistenti, sarebbe più prudente dare agli Stati membri la possibilità di mantenere le zone nel loro stato attuale oppure adattare le esigenze.

Emendamento 93
Articolo 47, paragrafo 5, comma 1

5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali **quali la** protezione contro l'erosione **o l'espansione** della

5. Le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera b), punti i) e iii), sono quelle idonee all'imboschimento per motivi ambientali **e ai fini della** protezione contro l'erosione. **L'espansione** della

massa forestale per attenuare il cambiamento climatico.

massa forestale per attenuare il cambiamento climatico **non è ammissibile all'erogazione.**

Motivazione

I mutamenti strutturali nell'agricoltura fanno sì che talune superfici non vengano più coltivate e che, lasciate allo stato naturale, diventino boschive o siano rimboscate. Al fine di garantire l'evoluzione "aperta" del paesaggio tradizionale il primo rimboschimento dovrebbe avvenire solo se giustificato dalla "protezione contro l'erosione del terreno". La motivazione "attenuare il cambiamento climatico" è esplicitamente respinta perché potrebbe giustificare qualsiasi tipo di rimboschimento. Ciò che conta in via prioritaria è risolvere i problemi di gestione dei boschi esistenti ricorrendo al sostegno previsto dallo SR e non creare ulteriori superfici boschive.

Emendamento 94
Articolo 49, lettera a), i)

i) diversificazione verso attività non agricole;

i) diversificazione verso attività non agricole, **comprese le attività di fattoria;**

Emendamento 95
Articolo 49, lettera a), punto i bis) (nuovo)

i bis) diversificazione del reddito degli operatori agricoli tramite la promozione della lavorazione locale e della commercializzazione diretta nonché definendo prodotti con designazione di origine geografica e particolari caratteristiche di qualità,

Motivazione

La diversificazione dell'agricoltura deve anche fare ricorso ai prodotti già prodotti nel territorio ma per i quali la maggior parte del valore aggiunto è scremata altrove.

Emendamento 96
Articolo 49, lettera a), ii)

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto

ii) sostegno alla creazione, **al riavviamento, al rilevamento** e allo sviluppo di microimprese **e di piccole imprese – comprese le imprese familiari** – nell'intento

economico;

di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

Emendamento 97
Articolo 49, lettera a), punto iii)

iii) incentivazione di attività turistiche;

iii) incentivazione di attività turistiche **sostenibili**;

Emendamento 98
Articolo 49, lettera a), punto iv)

iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale, **in modo da contribuire allo sviluppo economico sostenibile**;

iv) tutela, riqualificazione e gestione del patrimonio naturale **rurale (naturale, storico o culturale)**;

Motivazione

Nell'ambito delle strategie di sviluppo rurale applicate con il metodo LEADER viene coinvolto, con grande efficacia, soprattutto il patrimonio rurale inteso nel suo senso più ampio. Unitamente a quello naturale deve essere integrato anche il patrimonio storico e culturale che sono entrambi oggetto di azioni da parte dei gruppi di sviluppo rurale.

Emendamento 99

Articolo 49, lettera a), punto iv bis) (nuovo)

***iv bis) il sostegno e la promozione
dell'attività delle donne in ambiente rurale;***

Motivazione

È importante sostenere la partecipazione delle donne alla vita economica rurale. Esse hanno un ruolo importante da svolgere nella rivitalizzazione delle zone rurali ma spesso devono fronteggiare ostacoli specifici di genere.

Emendamento 100

Articolo 49, lettera b), punto ii)

ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale;

ii) rinnovamento e rilancio dei villaggi, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, ***conservazione del paesaggio e preservazione della natura;***

Motivazione

L'inserimento della conservazione del paesaggio e della preservazione della natura garantirà che il finanziamento delle misure finora previste dall'articolo 33 (ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999) possa continuare. È urgentemente necessario per facilitare gli investimenti, l'acquisto di terreni, misure di conservazione nonché l'elaborazione di programmi di conservazione e di sviluppo.

Emendamento 101

Articolo 49, lettera c)

c) una misura in materia di formazione professionale, rivolta agli operatori economici impegnati nei campi che rientrano nell'asse prioritario 3;

soppresso

Motivazione

Il FEASR non può cofinanziare attività in materia di coordinatori e operatori economici impegnati in azioni applicative dello sviluppo rurale. Nell'ambito della programmazione strategica nazionale tali programmi devono essere cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) che dovrà farsi carico della formazione dei non addetti all'agricoltura. Tra l'altro, se tali piani sono destinati ai quadri locali, possono essere inseriti nell'iniziativa LEADER.

Emendamento 100
Articolo 50

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) **può** essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli.

Beneficiari del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) **possono** essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli, **nonché altre persone il cui reddito dipenda direttamente dall'agricoltura, cioè quelle occupate per tutto l'anno nell'agricoltura o in settori a monte o a valle di essa.**

Motivazione

La diversificazione dei redditi agricoli dovrebbe avvantaggiare anche i dipendenti, dato che anch'essi sono oggetto del cambiamento strutturale e del calo dei redditi nel settore agricolo.

Emendamento 103
Articolo 50 bis (nuovo)

Articolo 50 bis

Aiuti alle misure di commercializzazione

Il beneficiario del sostegno di cui all'articolo 49, lettera a), punto i) può essere l'agricoltore o il suo coniuge o uno dei suoi figli.

Or. de

Motivazione

La diversificazione dell'agricoltura deve anche fare ricorso ai prodotti già prodotti nel territorio ma per i quali la maggior parte del valore aggiunto è scremata altrove.

Emendamento 104
Articolo 51, titolo

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese

Sostegno alla creazione, **alla ripresa** e allo
sviluppo di microimprese

Emendamento 105
Articolo 52, lettera c bis) (nuova)

***c bis) creazione e modernizzazione di
infrastrutture su piccola scala per il
turismo rurale.***

Motivazione

*Attualmente, gran parte della diversificazione e della promozione delle attività turistiche
passa attraverso l'inserimento di questa misura come risposta alla domanda turistica.*

Emendamento 106
Articolo 53

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a),
punto iv) è concesso per iniziative di
sensibilizzazione ambientale, migliorie a
fini turistici, ***nonché per la stesura di piani
di protezione e gestione dei siti NATURA
2000 e di altri luoghi di grande pregio
naturale.***

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera a),
punto iv) è concesso per iniziative di
sensibilizzazione ambientale **e** migliorie a
fini turistici.

Motivazione

*Il finanziamento di misure a titolo di Natura 2000 dovrebbe concentrarsi sull'asse prioritario
2, mentre nel quadro dell'asse prioritario 3 dovrebbero passare in primo piano soprattutto gli
aiuti alle attività economiche (diversificazione e servizi).*

Emendamento 107
Articolo 56

***Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera c)
non comprende i corsi o i tirocini che***

soppresso

rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Motivazione

Il FEASR non può cofinanziare attività in materia di coordinatori e operatori economici impegnati in azioni applicative dello sviluppo rurale. Nell'ambito della programmazione strategica nazionale tali programmi devono essere cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) che dovrà farsi carico della formazione dei non addetti all'agricoltura. Tra l'altro, se tali piani sono destinati ai quadri locali, possono essere inseriti nell'iniziativa LEADER.

Emendamento 108
Articolo 60, lettera a)

a) programmi territoriali destinati a territori rurali ***ben definiti, di livello subregionale***;

a) programmi territoriali destinati a territori rurali ***regionali, in particolare a quelli delle regioni svantaggiate e di montagna e delle zone phasing-out***;

Motivazione

Il programma LEADER dovrà allargare la base di applicazione al livello dell'assetto territoriale e includere altresì le zone definite all'articolo 47, valorizzando il criterio occupazionale affinché non sussistano esclusioni di zone agricole in sede di programmazione di tale iniziativa di sviluppo delle zone rurali.

Emendamento 109
Articolo 67, paragrafo 2, comma 1

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale ***e per il Piano Strategico Nazionale***, attività di preparazione per la gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

Motivazione

L'emendamento posposto consentirebbe di finanziare attività di assistenza tecnica anche per il Piano Strategico Nazionale. Ciò sarebbe di particolare importanza per gli Stati Membri con programmazione regionalizzata, che altrimenti non avrebbero risorse per realizzare le attività di monitoraggio, controllo, valutazione ed informazione, necessarie a garantire un seguito adeguato all'impostazione strategica prevista dal regolamento.

Emendamento 110

Articolo 67, paragrafo 2, comma 2

Alle suddette azioni può essere destinato fino al **4%** dell'importo globale stanziato per ciascun programma.

Alle suddette azioni può essere destinato fino al **2%** dell'importo globale stanziato per ciascun programma.

Motivazione

Non ha alcun senso pensare che il costo dell'assistenza tecnica aumenterà, quando l'obiettivo del nuovo regolamento è proprio la semplificazione amministrativa. Su tale punto la proposta della Commissione non è coerente.

Emendamento 111

Articolo 67, paragrafo 2, comma 3

Ciascun programma riserva, nel limite indicato al comma precedente, un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 69.

Ciascun programma riserva, nel limite indicato al comma precedente, un determinato importo per la costituzione e il funzionamento della rete rurale nazionale di cui all'articolo 69 **e per l'assistenza tecnica al Piano Strategico Nazionale.**

Emendamento 112

Articolo 68, comma 1

È istituita a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

È istituita a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti, organizzazioni **economiche e sociali rappresentative** e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

Emendamento 113
Articolo 69, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

1. Ogni Stato membro istituisce **senza ritardo** una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni **economiche e sociali rappresentative** e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

Emendamento 114
Articolo 70, paragrafo 1

1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **88,75** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

1. Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **95,75** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. **Tale importo è subordinato alla compatibilità con le prospettive finanziarie a partire dal 2007 e viene all'occorrenza adeguato.** La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Motivazione

Il finanziamento di Natura 2000 richiede un cofinanziamento da parte dell'UE pari a circa 3 miliardi di euro l'anno; di questi, fino a 1,5 miliardi andranno al FEASR. Ciò richiede un adeguato incremento dell'importo, se non si ritiene opportuna la creazione di uno strumento finanziario specifico per Natura 2000.

Emendamento 115
Articolo 70, paragrafo 2

2. Il 3% delle risorse di cui al paragrafo 1, pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004, è accantonato nella riserva prevista all'articolo 92.

soppresso

Emendamento 116
Articolo 70, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Gli importi necessari per finanziare le compensazioni per la preservazione della natura nel quadro di NATURA 2000 sono aggiunti alla dotazione per lo sviluppo rurale.

Motivazione

Qualora allo scopo siano disponibili fondi sufficienti, NATURA 2000 può essere parzialmente integrata nello sviluppo rurale. La politica dello sviluppo rurale prevede il finanziamento di una compensazione destinata a risarcire gli agricoltori per le necessarie misure di preservazione della natura. Senza un aumento della dotazione, ciò eccederebbe i limiti del regolamento FEAOG.

Emendamento 117
Articolo 70, paragrafo 5, primo comma, introduzione

5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui ai ***paragrafi 2 e 3***, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto

5. La Commissione procede ad una prima ripartizione annua indicativa per Stato membro degli importi di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi di cui ***al paragrafo 3***, sulla base di criteri oggettivi e tenendo in debito conto

Emendamento 118
Articolo 70, paragrafo 5, secondo comma

Nel 2011 la Commissione riesamina gli stanziamenti annui per il 2012 e il 2013 e assegna l'importo di cui al paragrafo 2.

soppresso

Emendamento 119
Articolo 70, paragrafo 6

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./....

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5, gli Stati membri tengono conto, in sede di programmazione, delle risorse generate dalla modulazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [finanziamento della PAC]. ***Tali importi***

[finanziamento della PAC].

sono destinati a progetti contestuali agli assi prioritari 1 e 2 dai quali vanno esclusi i pagamenti relativi a NATURA 2000.

Motivazione

Stante la loro peculiarità i pagamenti relativi a NATURA 2000 vanno separati dai restanti pagamenti.

Emendamento 120 Articolo 71, paragrafo 1

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza.

1. La decisione che adotta un programma di sviluppo rurale fissa il contributo massimo del Fondo per ciascun asse prioritario. La decisione specifica distintamente, se del caso, gli stanziamenti assegnati alle regioni interessate dall'obiettivo di convergenza, ***in particolare le regioni interessate dall'effetto statistico e naturale.***

Motivazione

Vi è un certo grado di compatibilità tra le proposte della Commissione relative alla politica di coesione e alla politica di sviluppo rurale dell'Unione europea. Ciò vale anche per altre politiche, come per esempio la politica della concorrenza. Il regolamento relativo al FEASR deve tenerne conto e deve includere un riferimento specifico alle regioni interessate dall'effetto statistico e naturale.

Emendamento 121 Articolo 71, paragrafo 4

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo ***può essere maggiorata di cinque punti percentuali*** per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

4. Fatti salvi i massimali di cui al paragrafo 3, la partecipazione del Fondo ***è aumentata fino all'85% della spesa pubblica sovvenzionabile*** per i programmi delle regioni ultraperiferiche e delle isole minori del Mar Egeo.

Motivazione

Per parallelismo con l'articolo 26 della proposta sui Fondi strutturali.

Emendamento 122
Articolo 71, paragrafo 6, comma 2

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo. ***Essa può essere finanziata a titolo di un solo asse prioritario del programma di sviluppo rurale.***

Un'operazione non può fruire di contributi del Fondo nell'ambito di più programmi di sviluppo rurale allo stesso tempo.

Motivazione

La frase soppressa introduce una restrizione inutile all'applicazione di un approccio integrato allo sviluppo rurale.

Emendamento 123
Articolo 72, paragrafo 3, comma 2, lettera c)

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione ***considerata.***

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione ***a meno che nel programma approvato dalla Commissione sia definita una percentuale più elevata.***

Motivazione

Si tratta di riprendere le norme di idoneità attuali per l'IVA e l'acquisto di terreno.

Emendamento 124
Articolo 76, alinea e lettera a)

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri, ***conformemente con la loro struttura istituzionale,*** designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un

ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro, **conformemente con la struttura istituzionale**, della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà e del fatto che in taluni Stati membri la competenza in materia di sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al governo centrale.

Emendamento 125

Articolo 77, paragrafo 1, lettera a)

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità;

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità; ***tali norme nazionali e comunitarie vigenti dovrebbero trovare applicazione al più presto, non dovrebbero essere troppo vincolanti ma consentire la flessibilità che non va contro gli orientamenti dell'Unione europea;***

Motivazione

La mancanza di flessibilità potrebbe inibire progetti validi.

Emendamento 126

Articolo 92

1. L'importo accantonato in riserva di cui al l'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.

soppresso

2. L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:

- a) *la priorità conferita all'approccio LEADER;*
- b) *l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;*
- c) *lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER*
- d) *l'effetto leva sul capitale privato;*
- e) *i risultati delle valutazioni intermedie.*

Emendamento 127
Articolo 95, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale, in appresso denominato "il comitato".

1. La Commissione è assistita da un comitato per lo sviluppo rurale ***e da un comitato permanente per le foreste***, in appresso denominato "il comitato".

e

Motivazione

Coinvolgimento dell'industria forestale nell'attuazione del programma, conformemente all'importanza dell'industria per lo sviluppo delle zone rurali nonché migliore coordinamento delle attività forestali inerenti a livello di Stati membri e UE.

Emendamento 128
Articolo 98, paragrafo 2

2. Le direttive e le decisioni del Consiglio che stabiliscono e che modificano gli elenchi delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97 sono abrogate. ***soppresso***

Motivazione

L'abrogazione di queste direttive e decisioni citate nel paragrafo 2 dell'articolo 98 creerebbe notevoli problemi nell'immediato. Sarebbe più prudente procedere a studi approfonditi e

mantenere l'elenco delle zone svantaggiate nel loro stato attuale in attesa del risultato di tali studi.

Emendamento 129
Allegato I, articolo 35, paragrafo 3, rubriche 2 e 3

Indennità massima *per svantaggi naturali*

250 per ettaro di SAU

Indennità massima altre zone con svantaggi naturali

150 per ettaro di SAU

Indennità massima ***zone montane e con altri svantaggi***

250 per ettaro di SAU

soppresso

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Più di metà della popolazione dell'Europa dei 25 vive in zone rurali, che costituiscono il 90 % del territorio. Agricoltura e silvicoltura sono le colonne portanti dell'utilizzo dei terreni, la gestione delle risorse naturali, ed allo stesso tempo fungono da base per la diversificazione economica.

A confronto con le aree urbane, le zone rurali sono in una posizione arretrata per quanto concerne molteplici parametri socioeconomici. Le entrate sono infatti inferiori alla media e dipendono fortemente dal settore primario. La disoccupazione è più elevata e l'accesso a possibilità di lavoro remunerate e redditizie, ad infrastrutture sufficientemente attrezzate (ospedali, farmacie, istituti scolastici e di formazione, ecc.) e ad offerte culturali come il teatro, ecc. è di gran lunga più limitato. Agricoltura e silvicoltura devono inoltre affrontare il problema di incrementare la produttività e mantenere la propria competitività a fronte di una concorrenza che si fa sempre più dura, ma nello stesso tempo soddisfare le molteplici esigenze dettate dalla cura del paesaggio e dalla tutela dell'ambiente e della natura.

Agricoltura e zone rurali legate da un destino comune: per il loro futuro occorre un'efficace sinergia delle politiche

Dalla sua fondazione l'Unione europea ha elaborato politiche comuni in importanti settori dell'economia, per l'attuazione di obiettivi di portata comunitaria, soprattutto nell'ambito di uno sviluppo equilibrato e di un rafforzamento delle relazioni, ossia della coerenza, all'interno dell'Unione. La politica agricola comune è la politica più intensiva, dotata di un sistema normativo e di finanziamento esteso a tutta l'Unione. Essa contribuisce anche in maniera sostanziale alla coesione.

Le zone rurali nell'Unione europea, che sono caratterizzate essenzialmente da agricoltura e silvicoltura, hanno una competenza intensiva a livello di superfici. Queste regioni sono spazi vitali ed economici con una fitta rete di collegamenti di carattere economico, sociale e culturale.

Agricoltura e zone rurali hanno una reciproca dipendenza vitale di cui è necessario tenere conto nelle varie politiche tese a creare una sinergia onnicomprensiva. A prescindere dal grado di sviluppo regionale delle zone rurali, agricoltura e silvicoltura svolgono una funzione fondamentale, di grande rilievo a livello locale. A tale proposito, la funzione produttiva è un presupposto imprescindibile per le molteplici prestazioni legate al modello agrario europeo.

L'attrattività delle zone rurali ha un'importanza fondamentale sia per la popolazione residente sia per la società nel suo complesso. È necessaria una cooperazione coordinata delle varie politiche affinché le future strutture di base dei servizi di rilevanza sociale possano essere organizzate in maniera efficace. A tal fine sono soprattutto le infrastrutture tecniche e sociali a svolgere un ruolo centrale.

Con la riforma della PAC nel 2003 furono introdotte modifiche durature che hanno conseguenze a medio e a lungo termine sulle strutture dell'agricoltura. Per un'agricoltura e silvicoltura a carattere imprenditoriale, il mantenimento della produzione nelle zone svantaggiate riveste una grande importanza strategica. Nel quadro dello sviluppo rurale (2° pilastro) vi sono strumenti specifici utili in particolar modo a questo obiettivo, che tengono conto della remunerazione delle funzioni agronomiche svolte dalla gestione del territorio stesso.

Portando avanti tale discussione, la conferenza di Salisburgo del 12 – 14 novembre 2003 ha illustrato le ulteriori fasi di sviluppo per il 2° pilastro della politica agricola. Sono stati fissati vari indicatori programmatici:

- Unificazione dei finanziamenti mediante l'istituzione di un fondo per lo sviluppo rurale
- Semplificazione mediante norme di programmazione uniformi ed un sistema di controllo uniforme
- Rafforzamento del principio del partenariato ed applicazione costante della sussidiarietà
- Rafforzamento del carattere integrante della politica per le zone rurali

La proposta della Commissione: obiettivi, strategie, metodo

La proposta di un nuovo regolamento di base (regolamento del Consiglio) si fonda sulla convinzione che occorre accompagnare attivamente le riforme incisive della politica di mercato mediante lo sviluppo del 2° pilastro. A livello politico, ciò significa che lo sviluppo rurale non può essere separato dalla politica agricola comune, ma che anzi sussistono elementi costitutivi comuni che occorre salvaguardare. Fra le finalità esplicite vi è quindi anche la creazione di una sufficiente coerenza fra i due pilastri.

Le condizioni economiche generali per l'agricoltura e la silvicoltura richiedono misure sostenibili per il rafforzamento della competitività delle aziende agricole e silvicole, nonché una compensazione sostenibile, legata alle prestazioni, delle funzioni di rilevanza sociale ai sensi del modello agrario europeo. Inoltre, occorre prestare attenzione anche alla relazione funzionale fra l'agricoltura e le aree rurali, in modo tale da conseguire effetti sinergici mediante strumenti adeguati.

Sulla base dei risultati della conferenza di Salisburgo del 2003, la Commissione formula tre obiettivi prioritari denominati "assi" per la futura politica di sviluppo delle aree rurali:

- Aumento della competitività del settore agricolo mediante la promozione della ristrutturazione;
- Tutela dell'ambiente e del paesaggio mediante il sostegno alla gestione del territorio;
- Aumento della qualità della vita nelle zone rurali e promozione della diversificazione economica mediante misure mirate per il settore agrario e per gli altri soggetti interessati nelle zone rurali.

In questo contesto la Commissione sta preparando un documento strategico per lo sviluppo rurale nell'Unione, teso a garantire che la pianificazione programmata dello sviluppo rurale si concentri sulle priorità dell'UE e sulla complementarietà con le altre politiche comunitarie. Tale documento strategico servirà da fondamento per le strategie nazionali e per i programmi

di sviluppo rurale.

Per quanto concerne l'asse 1, competitività di agricoltura e silvicoltura, l'obiettivo (nell'ottica della ristrutturazione) deve fondarsi su misure relative al patrimonio umano e naturale e consentire l'eliminazione di determinate misure attualmente applicate nei nuovi Stati membri.

Per quanto concerne l'asse 2, ambiente e gestione dei terreni, l'"agroambiente" ne rappresenta un elemento costitutivo imprescindibile. Riguardo alle "zone svantaggiate" occorre formulare nuove definizioni per delimitare le zone intermedie (che si basano in parte su dati socioeconomici in molti casi superati). La nuova delimitazione deve fondarsi sugli aspetti della produttività del terreno e delle condizioni climatiche e sull'importanza di attività agricole di ampia portata per la gestione dei terreni.

L'asse 3, aumentare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione economica, dovrà essere attuato principalmente tramite strategie di sviluppo locali da entità a livello sub-regionale. Tali strategie dovranno essere elaborate o in collaborazione fra le autorità nazionali, regionali e locali oppure, mediante un modello ascendente, con l'applicazione del programma LEADER (selezione dei migliori piani di sviluppo locali formulati dai gruppi attivi a livello locale che rappresentano cooperazioni fra pubblico e privato).

La Commissione prevede anche che ciascun programma debba contenere un asse LEADER.

Finanziamenti programmati: struttura, dotazione, ripartizione

La proposta della Commissione per lo sviluppo rurale è da considerare connessa alla proposta COM (2004) 0489, nella quale si auspica una ristrutturazione dei finanziamenti della politica agricola. Il finanziamento della politica di sviluppo rurale è stato finora assicurato dalle due sezioni del FEAOG, Garanzia e Orientamento, unitamente ad altri modelli di finanziamento e procedure amministrative. Per semplificare l'attuazione e migliorare la trasparenza, la coerenza e la gestione finanziaria, la Commissione propone ora di gestire i finanziamenti attraverso un unico fondo per lo sviluppo rurale.

A tale proposito, nel periodo 2007-2013, la Commissione intende stanziare per l'Europa dei 27 (comprese quindi Romania e Bulgaria), 88,75 miliardi di euro ai prezzi del 2004 di risorse UE, di cui 31,3 miliardi di euro per le regioni che devono raggiungere la "convergenza". Per gli Stati membri dell'UE-15 si aggiungono poi altri 6,69 miliardi di euro ai prezzi del 2004, dovuti alla modulazione obbligatoria prescritta dal "primo pilastro".

Nuovo quadro finanziario 2007-2013 per le spese agricole (in milioni € ai prezzi del 2004)

Stanzamenti d'impegno	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Evoluzione
Occupazione sostenibile e tutela delle risorse naturali	56 015	57 180	57 900	58 115	57 980	57 850	57 825	57 805	3,20%
PAC (1)	54 279	55 259	55 908	56 054	55 859	55 666	55 853	55 497	2,24%
Spese relative al mercato ed aiuti diretti-	43 735	43 500	43 673	43 354	43 034	42 714	42 506	42 293	-3,30%
Sviluppo rurale	10 544	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205	25,24%

1. Senza spese amministrative, Fonte: COM (2004) 101

L'aumento della dotazione va essenzialmente a beneficio dei nuovi Stati membri.

Le attuali condizioni generali per lo strumento dello sviluppo rurale richiedono un'intensa discussione in merito alle priorità future, in quanto neppure le prospettive finanziarie presentano una base soddisfacente.

Commento alla proposta della Commissione

La relatrice appoggia nel complesso la proposta della Commissione come un contributo importante all'ulteriore sviluppo della politica a favore delle zone rurali nell'UE. Il secondo pilastro della politica agricola dovrebbe contribuire in misura maggiore ad uno sviluppo dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali, rispettoso della natura e dell'ambiente e dovrebbe essere potenziato in tal senso. Occorre mettere in rilievo i seguenti aspetti connessi alla proposta:

1. Creazione di un unico quadro per il finanziamento e la pianificazione:

La riunificazione degli strumenti di finanziamento utilizzati fino ad ora in un unico fondo è una decisione assai apprezzabile. È lecito attendersi che essa consenta un'attuazione molto più agevole della politica di sviluppo rurale. Nello stesso tempo, aumenteranno la trasparenza e la coerenza. Si prevede inoltre che miglioreranno la gestione finanziaria e il controllo. Positivo è anche il forte orientamento strategico della politica di sviluppo rurale.

2. Dotazione

La dotazione per lo sviluppo rurale dipende dal se e dal come il Consiglio ed il Parlamento si accorderanno sulle prospettive finanziarie 2007-2013. La proposta della Commissione per lo sviluppo rurale è coerente con la proposta relativa alle prospettive finanziarie. Alla luce delle grandi sfide poste all'agricoltura europea dalla riforma agricola del 2003 e della notevole pressione esercitata dall'OMC, la cifra proposta dalla Commissione è scarsa, anche se si tiene conto dell'aumento percentuale. L'aumento, infatti, è connesso principalmente all'allargamento. Nello stesso tempo si può prevedere che il meccanismo della disciplina di bilancio per i pagamenti diretti (articolo 11 del regolamento 1782/2003) sarà applicato già dal 2007.

Attualmente, purtroppo, si sta valutando la possibilità di procedere non ad un aumento, bensì ad una diminuzione delle somme da stanziare per lo sviluppo rurale. Eventuali tagli ostacolerebbero tuttavia la riforma agricola appena introdotta ed in ultima analisi anche la strategia di Lisbona. Il Parlamento dovrebbe opporvisi nettamente.

Le risorse finanziarie derivanti dalla modulazione dovrebbero essere utilizzabili essenzialmente solo per gli assi prioritari 1 e 2, in quanto sono costituite da detrazioni dai pagamenti diretti, giustificate dalla condizionalità ambientale, e dovrebbero pertanto essere messe nuovamente a disposizione in primo luogo degli agricoltori affinché intraprendano le opportune azioni.

3. Ripartizione delle misure ammissibili tra gli "assi prioritari"

La ripartizione delle misure sovvenzionabili sugli assi d'intervento è da ritenersi essenzialmente una scelta positiva, tuttavia essa non deve infine rendere più difficile l'impiego e la redistribuzione delle risorse finanziarie fra gli assi. Secondo la proposta, fra gli assi d'intervento sono possibili modifiche senza autorizzazione da parte della Commissione. Questo è un elemento positivo che agevola lo svolgimento dei programmi. Ai fini di un'attuazione flessibile è necessario anche garantire uno spazio di manovra sufficiente per le redistribuzioni fra gli assi.

La proposta di fissare un bilancio minimo per ciascuno dei tre assi prioritari è problematica: secondo la relatrice, ad esempio, l'importo minimo proposto per gli assi 1 e 3 è troppo elevato. Paesi che, ad esempio, fino ad ora hanno destinato più del 70% ad azioni nell'ambito dell'asse 2, dovrebbero ridurre tali stanziamenti. Queste quote minime non sembrano applicabili né nell'ottica di una ragionevole sussidiarietà né per la necessità di garantire una certa continuità delle misure adottate.

4. Campo d'applicazione

La proposta della Commissione sui futuri aiuti allo sviluppo rurale – come nel periodo attuale – copre anche l'intero nucleo del settore agricoltura. Si tratta di un fattore importante, in quanto le misure del 2° pilastro della PAC sono necessarie per affrontare le esigenze di adeguamento derivanti dall'attuazione della PAC del 2003 e dalle decisioni dell'OMC in materia di agricoltura che si profilano all'orizzonte.

In futuro il programma di sviluppo rurale come elemento di sostegno per la politica agricola dovrà essere messo a punto non solo in un'ottica programmatica, ma anche sul piano delle misure concrete miranti ad uno strumento politico efficace. Tale necessità non deve tuttavia far sì che le altre politiche, e soprattutto la politica regionale, non si impegnino a sufficienza a favore delle zone rurali. È necessario piuttosto di più giungere ad una programmazione concertata che affronti correttamente le condizioni strutturali delle zone rurali e consenta prospettive sostenibili in ambito economico e sociale.

La proposta di regolamento contiene anche una serie di strumenti supplementari e, nell'ambito della programmazione vera e propria, la suddivisione del processo in più fasi, a differenza della procedura finora seguita. Non è in discussione la necessità di una valutazione efficace, poiché in tal modo si riconoscono e si avviano le necessarie azioni correttive. Nella proposta di regolamento pare esservi tuttavia un evidente sovraccarico di strumenti d'attuazione nell'ambito delle relazioni, tanto da metterne in dubbio l'efficacia e la chiarezza. La descrizione delle misure ammissibili nella proposta di regolamento della Commissione è formulata in maniera chiaramente più esplicita rispetto alla legislazione in vigore. In questo modo si concede complessivamente maggiore libertà d'azione agli Stati membri e alle regioni

per l'elaborazione dei programmi di sviluppo. Tuttavia, in questo senso è importante che la Commissione utilizzi appieno gli spazi di manovra previsti nel regolamento per la successiva autorizzazione dei programmi di sviluppo e per la loro attuazione.

5. Problemi e possibilità di miglioramento

Ripartizione delle risorse finanziarie fra gli assi prioritari

Le percentuali minime proposte dalla Commissione per gli assi d'intervento non tengono conto a sufficienza dei valori empirici. Gli Stati membri sono eccessivamente limitati nelle loro decisioni in merito alle priorità.

Natura 2000

L'inclusione di Natura 2000 nel regolamento, senza che debbano essere messi a disposizione ulteriori mezzi finanziari, costituisce un notevole problema. Per Natura 2000 sono previsti costi di attuazione (gestione dei territori) pari a 6,1 miliardi di euro l'anno, per una superficie di 63 milioni ha, ai quali la comunità deve contribuire in regime di finanziamento concorrente tramite il Fondo di sviluppo rurale ed i fondi strutturali. Sussiste qui il grave pericolo che i soggetti interessati fissino altre priorità e che i finanziamenti per Natura 2000 non corrispondano alle aspettative, come è avvenuto già con la legislazione in vigore.

Asse prioritario 1

Le condizioni economiche generali future richiedono la definizione di priorità specifiche per le misure volte a rafforzare la competitività sostenibile. Occorre in particolare riflettere sulle varie norme nell'ambito della produzione e della commercializzazione, nonché sulla loro applicazione. Si tratta di organizzare soprattutto lo strumento degli aiuti agli investimenti per le aziende agricole (modernizzazione delle aziende agricole) nonché, in connessione a ciò, i premi d'insediamento per i giovani agricoltori, in modo tale che si giunga ad effetti strutturali duraturi per il consolidamento e lo sviluppo di aziende che possano competere nel settore.

Problematica appare la limitazione alle microimprese e alle piccole imprese nel settore della lavorazione e della commercializzazione. Molte imprese, in gran parte di medie dimensioni, operanti nei suddetti settori, che contribuiscono in maniera essenziale al dinamismo ed all'innovazione del settore economico nelle zone rurali, non sarebbero più ammissibili al sostegno.

L'agevolazione del ricorso a consulenze aziendali dovrebbe comprendere anche consulenze in merito ad azioni più ampie di tutela dell'ambiente e della natura nel settore agricolo e non limitarsi ad una consulenza sul rispetto delle norme comunitarie vincolanti in materia di tutela dell'ambiente e della natura.

Si constata inoltre una riduzione delle possibilità di sostegno rispetto al disposto dell'articolo 33 del regolamento 1257/1999 (trattino 11), che appare discutibile; ad esempio la ricomposizione fondiaria, ivi compreso l'ordinamento fondiario, è uno strumento importante dello sviluppo rurale, che va ben oltre la finalità originaria del miglioramento della struttura

agricola.

Asse prioritario 2

I principi su cui si fondano le proposte relative alla politica a favore delle zone svantaggiate costituiscono una base di discussione. Occorre in primo luogo accettare il vincolo esclusivo ai fattori naturali nella delimitazione delle zone svantaggiate. Mentre per la categoria delle zone di montagna si prevede di continuare con la suddivisione in livelli territoriali, per le altre due categorie la nuova commissione per lo sviluppo rurale dovrà applicare procedure idonee. In tale contesto si pone la questione di quali norme siano seguite, all'atto pratico, per la delimitazione dei territori ed in quale misura ciò avvenga, affinché sia possibile continuare ad applicare i livelli territoriali vigenti.

Asse prioritario 3

Le misure proposte per l'asse prioritario 3 sono molteplici e presentano svariate connessioni funzionali con agricoltura e silvicoltura. Una politica equilibrata a favore delle zone rurali, con le opportune sinergie per agricoltura e silvicoltura, necessita altresì di misure desunte dall'asse prioritario 3. In tale contesto è essenziale che con il programma di sviluppo rurale si possano sostituire politiche di sviluppo rurale inefficaci. Questo vale in modo particolare per interventi regionali privi di connessioni di rilievo con agricoltura e silvicoltura. Ad avere la priorità devono essere, non da ultimo a causa delle ristrettezze del quadro finanziario generale, le misure che sostengono il valore aggiunto derivante da agricoltura e silvicoltura e che nel complesso aumentano la sostenibilità economica.

22.4.2005

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Relatore per parere: Gérard Deprez

JUSTIFICATION SUCCINCTE

INTRODUCTION

Après la réforme, en 2003, du premier pilier de la politique agricole commune, c'est sur le développement rural que l'accent principal de la réforme de la politique sera mis dans la nouvelle période de programmation financière, un premier pas important consistant à insérer le développement rural dans un cadre financier et de programmation unique. Il s'agit là de l'objectif principal de la proposition de la Commission.

PROPOSITION DE LA COMMISSION

Objectifs

En se fondant sur les conclusions de la conférence de Salzbourg (2003), la Commission énonce trois objectifs fondamentaux – les "axes" de la future politique de développement rural –, à savoir:

- l'amélioration de la compétitivité du secteur agricole par un soutien à la restructuration,
- l'amélioration de l'environnement et de l'espace rural par un soutien à la gestion de l'espace,
- l'amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales et la promotion de la diversification des activités économiques par la voie de mesures s'adressant au secteur agricole et aux autres acteurs ruraux.

Dans l'axe I "Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier", l'accent (dans le domaine de la restructuration) sera mis sur des mesures en rapport avec le potentiel humain et physique et permettra d'éliminer progressivement certaines mesures actuellement en vigueur dans les nouveaux États membres.

Dans la stratégie de l'axe II "Aménagement de l'espace", l'agroenvironnement constitue une

composante obligatoire. S'agissant des "zones défavorisées", la délimitation des zones intermédiaires (en partie fondée sur des données socio-économiques dépassées dans de nombreux cas) doit être redéfinie. La nouvelle délimitation devra se fonder sur la productivité des sols, les conditions climatiques et l'importance de l'agriculture extensive pour la gestion de l'espace.

L'axe III "Diversification de l'économie rurale et qualité de vie en milieu rural" devrait être mis en œuvre principalement par la voie de stratégies de développement local ciblant des entités sous-régionales, stratégies qui devraient être conçues soit en coopération avec les autorités locales, régionales et nationales soit selon une approche ascendante utilisant la démarche LEADER (sélection des meilleurs plans de développement des groupes d'action locale représentant des partenariats public-privé).

La Commission dispose également que chaque programme doit contenir un axe LEADER.

Financement

Le financement de la politique de développement rural a été, jusqu'ici, assuré par les deux sections du FEOGA (Garantie et Orientation), ainsi que sur la base de différents modèles financiers et procédures administratives. Pour simplifier la mise en œuvre et renforcer la transparence, la cohérence et la gestion financière, la Commission propose désormais d'assurer ce financement par un Fonds de développement rural unique.

À cette fin, la Commission entend mobiliser des crédits communautaires s'élevant à 88,75 milliards d'euros pour l'Union européenne des 27 (c'est-à-dire incluant la Roumanie et la Bulgarie) pour la période de 2007 à 2013, en prix 2004, 31,3 milliards d'euros étant affectés aux régions éligibles à l'objectif de convergence. Une modulation obligatoire dans le cadre du premier pilier dégagera un montant supplémentaire de 6,69 milliards d'euros, en prix 2004, pour l'Union européenne des 15.

Nouveau cadre financier 2007-2013 pour les dépenses agricoles (en millions d'euros aux prix 2004)

Crédits d'engagement	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Évolution
Gestion durable et préservation des ressources naturelles	56 015	57 180	57 900	58 115	57 980	57 850	57 825	57 805	3,20 %
CAP ¹	54 279	55 259	55 908	56 054	55 859	55 666	55 853	55 497	2,24 %
Dépenses en rapport avec le marché et paiements directs	43 735	43 500	43 673	43 354	43 034	42 714	42 506	42 293	-3,30 %
Développement rural	10 544	11 759	12 235	12 700	12 825	12 952	13 077	13 205	25,24 %

1. Coûts administratifs non compris; source: COM (2004)101.

L'augmentation des crédits profite essentiellement aux nouveaux États membres.

REMARQUES

La restructuration de la politique agricole commune doit de toute évidence aller de pair avec une augmentation notable des crédits de développement rural afin de résoudre les problèmes de l'emploi et de la compétitivité dans les zones rurales. À cet égard, le niveau des ressources jugées, par la Commission, disponibles aux fins d'engagement (article 70) semble trop juste, compte tenu en particulier des montants importants nécessaires pour une mise en œuvre correcte de Natura 2000. S'il convient de se féliciter de la stratégie que propose la Commission, à savoir intégrer Natura 2000 dans le Fonds de développement rural et les Fonds

structurels, il n'empêche qu'un mécanisme juridiquement contraignant qui garantit un niveau approprié de financement pour Natura 2000 est véritablement nécessaire. La commission de l'agriculture et du développement rural devrait indiquer un montant de référence pour la part de Natura 2000 devant être financée par le FEADER et ce montant devrait être affecté de façon précise. **De toute manière, les chiffres cités doivent être considérés indicatifs jusqu'au moment où une décision aura été prise pour les perspectives financières.**

De façon plus générale, la fixation de plafonds de dépenses pour chacun des trois axes prioritaires ne paraît pas une solution judicieuse, dès lors en particulier que les orientations stratégiques de la Commission pour le développement rural et les cadres stratégiques nationaux des États membres ne sont pas encore disponibles.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Articolo 70, paragrafo 1

Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **88,75** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Le risorse disponibili per impegni del Fondo, espresse ai prezzi 2004, ammontano a **XXX** miliardi di euro per il periodo 2007–2013. La ripartizione annuale figura nell'allegato II. Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza.

Motivazione

Le montant global indiqué au paragraphe 1 doit être considéré purement indicatif jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur les perspectives financières 2007-2013.

PROCEDURA

Titolo	[Proposta di regolamento del Consiglio concernente la patente di guida]
Riferimenti	COM(2004)0490 – C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS)
Commissione competente per il merito	AGRI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	BUDG 0.0.0000
Cooperazione rafforzata	
Relatore per parere Nomina	Gérard Deprez 20.9.2004
Esame in commissione	21.4.2005 0.0.0000 0.0.0000
Approvazione degli emendamenti	21.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 17] contrari: 0 astensioni: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Ville Itälä, Anne Elisabet Jensen, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Anders Samuelsen, László Surján, Kyösti Tapio Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Peter Šťastný
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))

Relatrice per parere: Marian Harkin

BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta tende a rinforzare la politica di sviluppo rurale dell'Unione e a semplificare la sua applicazione, sostituendo la precedente varietà di programmi di sviluppo rurale con un solo strumento di finanziamento e di programmazione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta di rafforzare lo sviluppo rurale e ritiene che il ruolo dello sviluppo rurale nel contribuire ad uno sviluppo regionale equilibrato e alla crescita regionale e nazionale nel contesto del processo di Lisbona e delle conclusioni di Göteborg debba essere più ampiamente riconosciuto.

Il tentativo di semplificare la politica di sviluppo rurale riconducendola ad un unico quadro di finanziamento e di programmazione è molto positivo. Tuttavia, bisogna garantire che il processo di semplificazione si applichi a tutti i livelli.

L'attuazione della politica di sviluppo rurale necessita di finanziamenti adeguati e qualsiasi taglio nelle proposte di finanziamento dello sviluppo rurale avrà un impatto negativo sulla capacità delle zone rurali di conseguire crescita economica, impedendo loro di contribuire efficacemente al processo di Lisbona.

Bisogna ricordare che gli agricoltori europei competono sul mercato mondiale, dove alcuni dei concorrenti non danno la stessa importanza al benessere degli animali, agli standard di sicurezza e all'ambiente nella produzione di cibo che nell'Unione europea. Quindi, bisogna destinare adeguato finanziamento allo sviluppo rurale, per garantire che la produzione di cibo avvenga secondo principi sostenibili.

È da accogliere con favore la richiesta di consultazione e partecipazione delle parti interessate nella preparazione delle strategie e delle politiche di sviluppo rurale.

La vostra relatrice per parere raccomanda un approccio flessibile a livello nazionale ed europeo nella preparazione delle strategie di sviluppo rurale, perché i programmi locali e regionali siano messi in grado di promuovere in maniera adeguata lo sviluppo delle zone rurali tramite l'utilizzazione di iniziative ad hoc che siano il risultato di una reale consultazione delle parti in causa.

È molto incoraggiante che la proposta designi la diversificazione dell'economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali come una delle tre assi prioritarie della nuova politica di sviluppo rurale. Quest'asse potrebbe mostrarsi un motore di sviluppo in molte zone rurali e, se correttamente attuata, potrebbe avere un effetto moltiplicatore producendo creazione di occupazione, diversificazione delle attività, valore aggiunto ai prodotti e struttura di sviluppo con approccio dal basso. Attenzione particolare dovrebbe essere data alla generazione di capitale sociale, in particolare capitale per i giovani in quanto essa avrà un ruolo significativo nel lungo periodo, nello sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Unitamente alle politiche regionali e di coesione, la politica di sviluppo rurale deve appoggiare la creazione di impieghi sostenibili al di fuori dell'azienda agricola, situati a ragionevole distanza di navetta dalle abitazioni dei lavoratori.

È da notare che ciascun programma contiene uno specifico asse LEADER, al fine di finanziare l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di gruppi locali di sviluppo basati sui tre assi tematici. Tuttavia, il Fondo di prestazione del 3% assegnato a LEADER dovrebbe essere incorporato nello stanziamento minimo per LEADER.

Lo stanziamento minimo di bilancio per ciascuno dei tre assi riflette un equilibrio tra di loro, permettendo tuttavia sufficiente flessibilità al livello locale/regionale/nazionale per tracciare programmi adatti ai bisogni locali/regionali/nazionali.

Purtroppo, non si tiene sufficientemente conto delle tante persone che lasciano l'azienda agricola ogni anno e di quelle che sono impegnate in lavoro agricolo part-time. Bisognerebbe introdurre formazione appropriata e possibilità di riconversione per permettere a queste persone di accedere ad altri tipi di impiego nelle loro aree locali.

Inoltre, è preoccupante che i criteri per designare le zone con handicap naturali siano ridefiniti senza tenere conto di molti altri fattori che contribuiscono a tale svantaggio, per esempio le localizzazioni periferiche, i fattori socioeconomici, ecc.

Sarebbe utile pensare di fissare un periodo transitorio per il phasing out di aiuti a lavoratori agricoli in zone non più sovvenzionabili.

Inoltre, cautela è necessaria per gli aiuti a piantagioni di foreste, la riduzione del premio al bosco in azienda complessa e la riduzione del premio per un periodo transitorio, in quanto ne conseguirà una diminuzione della forestazione, poiché la silvicoltura non sarà più percepita come impresa agricola economica. Questo avrà altre implicazioni, per esempio ne risulterà disoccupazione nell'industria forestale, particolarmente grave nelle zone rurali, si perderanno possibilità di cattura di carbonio, ecc.

È positivo che si assegni a imprenditori agricoli e a proprietari/commercianti forestali pagamenti compensativi per il reddito mancato e i costi dell'implementazione di una rete

locale. Tuttavia, uno strumento finanziario separato è necessario per Natura 2000. C'è un rischio che gli obiettivi di Natura 2000 non possano essere raggiunti a causa di finanziamento inadeguato.

Infine, la vostra relatrice per parere suggerisce che le altre politiche comunitarie dovrebbero essere controllate per i loro effetti sull'agricoltura, per esempio verificando che non siano in conflitto con la politica di sviluppo rurale e che invece, ove appropriato, promuovano attivamente gli obiettivi di sviluppo rurale.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione ¹	Emendamenti del Parlamento
	Emendamento 1 Considerando 6
(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato “il Fondo”) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità e conformi all’insieme del diritto comunitario.	(6) Le attività del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (in appresso denominato “il Fondo”) e le operazioni da esso finanziate devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche della Comunità, <i>in particolare quelle concernenti la coesione socioeconomica e territoriale per le aree rurali</i> , e conformi all’insieme del diritto comunitario.
	<i>Motivazione</i>
	<i>Pur affrontando specificità territoriali, i Fondi strutturali intervengono in aree rurali. È di fondamentale importanza garantire la coerenza e una pianificazione strategica con gli interventi del FEASR.</i>
	Emendamento 2 Considerando 7
(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le	(7) Nella sua azione a favore dello sviluppo rurale, la Comunità mira ad eliminare le

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

disuguaglianze e a promuovere la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

disuguaglianze e a promuovere **la non discriminazione e** la parità tra uomini e donne, secondo il disposto degli articoli 2 e 3 del trattato.

Motivazione

Il principio di non discriminazione ha una portata più vasta di quello relativo meramente ai criteri basati sul genere. Occorre tenere presenti tutte le forme di discriminazione, in conformità dell'articolo 13 del trattato.

Emendamento 3

Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) Lo sviluppo culturale, la qualità dell'ambiente naturale e artificiale, la dimensione qualitativa e culturale della vita e lo sviluppo del turismo sostenibile contribuiscono a rendere le zone rurali economicamente e socialmente più attraenti nella misura in cui incoraggiano la creazione di un'occupazione sostenibile.

Emendamento 4

Considerando 10

(10) La programmazione dello sviluppo rurale deve conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione *e* la politica comune della pesca.

(10) La programmazione dello sviluppo rurale deve conformarsi alle priorità comunitarie e nazionali ed integrare le altre politiche comunitarie, in particolare la politica dei mercati agricoli, la politica di coesione, ***le politiche di inclusione sociale, di non discriminazione e di promozione delle pari opportunità nonché*** la politica comune della pesca. ***Il ricorso al FEASR dovrebbe pertanto contribuire a mantenere una sinergia tra l'obiettivo della convergenza e l'obiettivo della competitività nelle zone rurali, inserendo le azioni del FESR e del FSE nei piani strategici rurali. Occorre garantire la coerenza a livello sia di programmazione sia di attuazione.***

Emendamento 5
Considerando 30

(30) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio può contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia di sviluppo sostenibile. Tra gli aspetti salienti da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti NATURA 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari.

(30) Il sostegno a particolari metodi di gestione del territorio può contribuire allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare gli imprenditori agricoli e forestali ad impiegare metodi di utilizzazione del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale e del paesaggio e di protezione delle risorse naturali. Esso dovrebbe inoltre concorrere all'attuazione del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e delle conclusioni della presidenza sulla strategia di sviluppo sostenibile. Tra gli aspetti salienti da prendere in considerazione si annoverano la biodiversità, la gestione dei siti NATURA 2000, la protezione dell'acqua e del suolo, l'attenuazione del cambiamento climatico, in particolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e delle emissioni di ammoniaca e l'uso sostenibile di antiparassitari. ***Le attività di gestione di NATURA 2000 che non possono essere finanziate né dai fondi strutturali né dai fondi di sviluppo rurale devono essere finanziate da un fondo dell'UE dedicato alla biodiversità nell'ambito della proposta LIFE+.***

Motivazione

Nella sua risoluzione sul finanziamento della rete NATURA 2000, del 10 marzo 2005, il Parlamento europeo ha stimato il contributo dei fondi di sviluppo rurale e dei fondi strutturali insufficiente per un adeguato cofinanziamento di NATURA 2000, e inoltre ha pertanto insistito affinché sia istituito un fondo dedicato a tale scopo nel quadro della proposta LIFE+.

Emendamento 6
Considerando 43 bis (nuovo)

(43 bis) Qualunque revisione dello status di zona svantaggiata deve avere luogo in consultazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale, e deve tenere conto degli indicatori socioeconomici.

Emendamento 7
Considerando 45

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno orientati verso la diversificazione dalle attività agricole a quelle extra-agricole, lo sviluppo di settori non agricoli, la promozione dell'occupazione, il miglioramento dei servizi essenziali, gli investimenti destinati a rendere le zone rurali più attraenti e quindi ad invertire la tendenza al declino socioeconomico e allo spopolamento della campagna. ***Le imprese extra-agricole, come le imprese artigianali e turistiche, i ristoranti locali e le società in fase d'avviamento al di fuori del settore agricolo costituiscono pilastri importanti dell'economia rurale. Il supporto a tali imprese non soltanto impedisce lo spopolamento delle zone rurali, ma le rafforza, ed è conforme all'obiettivo di Lisbona nonché alla priorità dell'Unione consistente nella crescita e nella creazione di occupazione.*** Necessita altresì uno sforzo volto a sviluppare il potenziale umano in questo contesto.

Motivazione

Le conclusioni della Conferenza di Salisburgo sullo sviluppo rurale (2003) affermano chiaramente e correttamente che lo sviluppo delle zone rurali non può più basarsi sulla sola agricoltura, e che la diversificazione sia all'interno che all'esterno del settore agricolo è indispensabile al fine di promuovere comunità rurali vitali e sostenibili. Tale conclusione è confermata dall'obiettivo di Lisbona e dalla priorità dell'Unione europea consistente nella crescita e nella creazione di occupazione. L'emendamento rileva l'importanza degli operatori extra-agricoli per l'economia rurale e si conforma a dette priorità.

Emendamento 8
Considerando 55

(55) Nell'intento di promuovere un approccio integrato e innovativo, il 3% degli stanziamenti assegnati agli Stati membri deve essere accantonato in una riserva comunitaria per l'approccio LEADER.

Soppresso

Motivazione

Il concetto di trattenere una parte così sostanziale del bilancio per l'asse LEADER potrebbe rendere più difficile la pianificazione strategica del programma e potrebbe incoraggiare i programmi LEADER a dare priorità a soluzioni improvvisate a breve termine, a scapito di iniziative più sostenibili e strategiche nel medio, lungo periodo.

Emendamento 9
Considerando 56

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC].

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati membri devono tenere conto delle risorse generate dalla modulazione, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n./.... [sul finanziamento della PAC], ***vigilando altresì affinché esse siano utilizzate per assecondare la politica di sviluppo rurale nel suo insieme.***

Motivazione

Le somme raccolte debbono essere assegnate al secondo pilastro per consentire un riequilibrio nella ripartizione degli stanziamenti fra gli agricoltori e gli altri operatori

territoriali dello sviluppo rurale. L'utilità della graduazione, il cui costo amministrativo è indiscutibile, sarebbe completamente rimessa in discussione se essa servisse soltanto a ripartire gli stanziamenti da essa generati fra gli agricoltori che hanno visto il loro aiuto unico ridursi a causa della stessa graduazione.

Emendamento 10
Considerando 60

(60) Affinché l'operato del Fondo sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, è necessario garantire con adeguate disposizioni che gli investimenti nelle imprese siano durevoli e che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza.

(60) Affinché l'operato del Fondo sia efficace, equo e abbia un impatto sostenibile, è necessario garantire con adeguate disposizioni che gli investimenti nelle imprese siano durevoli, che i fondi non vengano utilizzati per falsare la concorrenza, ***e che sia rispettata la carta delle piccole imprese adottate in occasione del Consiglio europeo di Santa Maria de Feira nel 2000.***

Motivazione

L'adozione della carta europea delle piccole imprese ha consentito di sottolineare la rilevanza delle piccole imprese per la crescita, la concorrenzialità e l'occupazione nell'Unione europea. Orbene, le piccole imprese debbono svolgere un ruolo di rilievo per rivitalizzare gli ambienti rurali e la coesione territoriale.

Emendamento 11
Considerando 66

(66) La riserva comunitaria per l'approccio LEADER deve essere assegnata in funzione dei risultati dei programmi sotto questo profilo. Occorre pertanto definirne i criteri di ripartizione.

Soppresso

Motivazione

La stessa che per l'emendamento 1.

Emendamento 12
Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune e a fianco della politica di coesione e della politica comune della pesca.

Il Fondo contribuisce alla promozione dello sviluppo rurale sostenibile nell'insieme della Comunità **e alla prevenzione dello spopolamento delle zone rurali**, a complemento delle politiche di sostegno dei mercati e dei redditi nell'ambito della politica agricola comune, della politica di coesione, **delle politiche di inclusione sociale, non-discriminazione e pari opportunità** e della politica comune della pesca.

Emendamento 13
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) migliorare la qualità di vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche.

c) migliorare la qualità di vita **e lo sviluppo culturale** nelle zone rurali e promuovere **lo sviluppo e** la diversificazione delle attività economiche.

Motivazione

Il miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali è un obiettivo che non si conseguirà soltanto promuovendo nuove attività economiche. È importante altresì incoraggiare lo sviluppo delle attività economiche già esistenti.

Emendamento 14
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica e sociale e con quelli del Fondo

europeo per la pesca.

europeo per la pesca *e della politica ambientale.*

Emendamento 15
Articolo 5, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica *e* sociale e con quelli del Fondo europeo per la pesca.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza degli interventi del Fondo e degli Stati membri con le attività, le politiche e le priorità della Comunità. In particolare, l'operato del Fondo deve essere coerente con gli obiettivi della coesione economica, sociale *e territoriale* e con quelli del Fondo europeo per la pesca.

Motivazione

È necessario menzionare l'aspetto territoriale della politica europea di coesione.

Emendamento 16
Articolo 7

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale. Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Gli Stati membri sono responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale al livello territoriale pertinente, secondo il proprio ordinamento istituzionale *e le norme sulla sussidiarietà stabilite nel trattato che adotta una Costituzione per l'Europa.* Questa responsabilità è esercitata in conformità con il presente regolamento.

Motivazione

La nuova Costituzione europea approvata dal Parlamento europeo sottolinea il ruolo specifico dei parlamenti nazionali e delle regioni. Ciò significa che gli accordi istituzionali nazionali comprendono la cooperazione ad hoc in ambito nazionale, regionale e locale.

Emendamento 17
Articolo 8, Titolo

Parità tra uomini e donne

Non discriminazione

Motivazione

L'emendamento garantisce la coerenza con l'emendamento 6 della relatrice per parere.

Emendamento 18
Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione promuovono la parità tra uomini e donne **e la non discriminazione per le ragioni enumerate all'articolo 13 del Trattato** in ogni fase dell'attuazione dei programmi, vale a dire nelle fasi di concezione, esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Motivazione

Le politiche di non discriminazione debbono coprire tutte le categorie, non solo il genere.

Emendamento 19
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta **degli** orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità di intervento del Fondo e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del Fondo e delle altre fonti di finanziamento.

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta **dei risultati, delle esperienze e delle valutazioni delle autorità regionali e dei contributi delle regioni e delle autorità locali, gli** orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità di intervento del Fondo e dello Stato membro stesso **nonché delle regioni interessate**, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del Fondo e delle altre fonti di finanziamento.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tenere presenti il principio di sussidiarietà e il fatto che in taluni Stati membri la competenza per lo sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al

governo centrale.

Emendamento 20
Articolo 11, paragrafo 1

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità di intervento del Fondo e dello Stato membro stesso, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del Fondo e delle altre fonti di finanziamento.

1. Ciascuno Stato membro presenta un piano strategico nazionale nel quale sono indicati, sulla scorta **dei risultati, delle esperienze e delle valutazioni delle autorità regionali e dei contributi delle regioni e delle autorità locali** e degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale, le priorità di intervento del Fondo, dello Stato membro **e delle regioni interessate**, gli obiettivi specifici a cui si ricollegano e i contributi del Fondo e delle altre fonti di finanziamento.

Motivazione

Il piano strategico nazionale dovrebbe riflettere le esperienze di governance maturate a molteplici livelli in relazione alla società agricola. Per sussidiarietà si intende qui che le esperienze delle regioni e delle autorità locali devono essere tenute in considerazione; eventuali tendenze verso una rinazionalizzazione devono essere bloccate, ed è necessaria un'impostazione che parta dalla base.

Emendamento 21
Articolo 11, paragrafo 3, lettera e)

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della PAC e con la politica di coesione;

e) i mezzi predisposti per garantire il coordinamento con gli altri strumenti della PAC, **con il Fondo europeo per la pesca, con LIFE+** e con la politica di coesione;

Emendamento 22
Articolo 11, paragrafo 3, lettera g bis) (nuova)

g bis) una descrizione di come il piano contribuisce all'inclusione sociale e alla non discriminazione.

Motivazione

Occorre che il piano rifletta tutti gli obiettivi comunitari trasversali.

Emendamento 23
Articolo 11 bis, paragrafo 2 bis) (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri completano tali compiti entro una data stabilita concordata con la Commissione, in modo da impedire ogni inutile ritardo nell'adozione del programma operativo.

Motivazione

Alcuni Stati membri e amministrazioni nazionali hanno ritardato inutilmente l'istituzione dei vari meccanismi necessari per l'attuazione dei programmi di finanziamento. Ciò ha notevolmente ostacolato la capacità dell'autorità di gestione di soddisfare gli obiettivi di spesa. Gli Stati membri e le rispettive amministrazioni nazionali devono rispettare un calendario concordato per la preparazione del programma, in modo da impedire che ciò si ripeta in futuro.

Emendamento 24
Articolo 14, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione.

2. Gli Stati membri possono presentare un unico programma nazionale per l'insieme del loro territorio, oppure un programma per ciascuna regione, **essi possono altresì presentare un programma nazionale per taluni provvedimenti e programmi regionali inerenti ad altre azioni che vanno adattate alle peculiarità settoriali o geografiche di talune regioni.**

Motivazione

La norma da seguire è quella che consente la migliore efficacia possibile dei provvedimenti di sviluppo rurale. Orbene, in base al principio di sussidiarietà, occorre agire a livello territoriale che risulta il più pertinente tenendo conto dell'organizzazione dei poteri e della ripartizione delle competenze all'interno di ciascuno Stato dell'Unione.

Emendamento 25
Articolo 15, comma unico, lettera g)

g) ragguagli sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC, dal Fondo di coesione e dal Fondo europeo per la pesca;

g) ragguagli sulla complementarietà con le misure finanziate dagli altri strumenti della PAC, dal Fondo di coesione, **da LIFE+** e dal Fondo europeo per la pesca;

Emendamento 26
Articolo 16

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di **programma**: almeno il 15% del contributo totale del Fondo è destinato agli assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del contributo totale del Fondo va all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2.

Il contributo finanziario della Comunità a favore dei tre obiettivi enunciati all'articolo 4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a livello di **programmi**: almeno il 15% del contributo totale del Fondo è destinato agli assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV, capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del contributo totale del Fondo va **ai programmi relativi** all'asse prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I, sezione 2. **Tale equilibrio fra i tre assi garantisce il rispetto dell'impostazione multisettoriale e multifunzionale scelta dalla Commissione rendendo la politica di sviluppo rurale atta a rispondere alle varie esigenze dei territori rurali.**

Motivazione

Le prime modifiche mirano a correggere i vari errori di battitura compiuti in questo articolo importante a tutto scapito della sua comprensione.

Le precisioni apportate nella seconda fase sottolineano la rilevanza della proposta di assegnazione minima dei fondi fra gli assi per creare un equilibrio fra la dimensione settoriale e quella territoriale e far sì che la politica di sviluppo rurale non sia concentrata sull'agricoltura.

Emendamento 27
Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri elaborano i programmi

1. Gli Stati membri elaborano i programmi

di sviluppo rurale in stretta concertazione con i partner di cui all'articolo 6.

di sviluppo rurale in stretta concertazione con i partner di cui all'articolo 6. ***Ciascuno Stato membro elabora e pubblica un piano di consultazione e, successivamente, prima della presentazione dei piani strategici, sottopone una relazione riguardante la natura e i risultati della procedura di consultazione.***

Motivazione

La trasparenza sulle consultazioni è indispensabile, ma la pubblicazione dei loro risultati deve essere programmata in modo da consentire di intervenire qualora venissero constatate prassi non corrette.

Emendamento 28 Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta concertazione con i partner di cui all'articolo 6.

1. Gli Stati membri, ***conformemente alle rispettive strutture istituzionali***, elaborano i programmi di sviluppo rurale in stretta concertazione con i partner di cui all'articolo 6.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tenere presenti il principio di sussidiarietà e il fatto che in taluni Stati membri la competenza per lo sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al governo centrale.

Emendamento 29 Articolo 19, lettera b), punto v bis) (nuovo)

v bis) ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria,

Motivazione

Le misure finalizzate alla ristrutturazione del potenziale umano ma anche al suo sviluppo ed alla promozione dell'innovazione, dovrebbero estendersi anche agli strumenti di ingegneria finanziaria quali: fondi di capitali di rischio e altri fondi mobiliari, fondi immobiliari di proprietà rustica, fondi di garanzia e controgaranzia mutua.

Emendamento 30
Articolo 19, lettera b), punto v) ter (nuovo)

v ter) lo sviluppo sperimentale;

Motivazione

Le misure finalizzate alla ristrutturazione del potenziale umano, ma anche al suo sviluppo ed alla promozione dell'innovazione, dovrebbero estendersi all'appoggio allo sviluppo sperimentale nell'intento di dar vita a nuovi prodotti, metodi e tecnologie di produzione e metodiche di organizzazione e gestione ovvero perfezionare i prodotti, tecnologie e metodiche già collaudate o utilizzate.

Emendamento 31
Articolo 19, lettera c), punto ii)

ii) sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

ii) sostegno agli agricoltori ***e ai raggruppamenti di produttori*** che partecipano ai sistemi di qualità alimentare;

Emendamento 32
Articolo 19, lettera c), punto iii)

iii) sostegno alle associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentare;

iii) sostegno alle ***cooperative***/associazioni di produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai sistemi di qualità alimentare;

Motivazione

Le cooperative hanno un ruolo duraturo ed efficace nello sviluppo regionale e dovrebbero vederlo sostenuto.

Emendamento 33
Articolo 19, comma unico, lettera c), punto iii bis) (nuovo)

iii bis) sostegno ad iniziative come i mercati

locali di prodotti di fattoria e i programmi di approvvigionamento locale di prodotti alimentari di qualità;

Emendamento 34
Articolo 21, paragrafo 1, lettera c)

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.

c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola, **con l'inclusione di qualsiasi iniziativa innovativa.**

Emendamento 35
Articolo 22, paragrafo 2, comma 2, lettera b bis) (nuova)

b bis) essere una persona singola o collettiva che rileva le terre liberate per destinarle ad usi non agricoli (rilevataro non agricolo) come la silvicoltura o la creazione di riserve ecologiche con modalità compatibili con la protezione o miglioramento dell'ambiente e dello spazio naturale;

Motivazione

Dovrebbe essere prevista la possibilità di trasferimento a rilevataro non agricoli.

Emendamento 36
Articolo 22, paragrafo 3

3. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di **10** anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il **70°** compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

3. La durata complessiva del sostegno al prepensionamento è limitata ad un massimo di **15** anni per il cedente e per il lavoratore agricolo. Essa non oltrepassa il **75°** compleanno del cedente e la normale età di pensionamento del lavoratore.

Motivazione

Dovrebbero essere mantenute le condizioni attualmente in vigore circa l'età del cedente (75 anni) e la durata del sostegno (15 anni).

Emendamento 37

Articolo 25, paragrafo 1, lettera a)

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda e

a) diretti a migliorare il rendimento globale dell'azienda, ***per mezzo di metodi di produzione innovativi o in altro modo***, e

Emendamento 38

Articolo 27, paragrafo 1, comma 2

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ***ai sensi del paragrafo 2*** e finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano realizzati da microimprese ***e piccole imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione***, e finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione. In tal caso, all'impresa può essere accordata una moratoria non superiore a 36 mesi dalla data in cui il nuovo requisito acquista efficacia vincolante nei suoi confronti, per conformarvisi.

Emendamento 39

Articolo 27, paragrafo 2

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

soppresso

Motivazione

Dovrebbero essere mantenuti i sostegni a tutte le imprese indipendentemente dalle loro dimensioni e dalla tipologia degli investimenti.

Emendamento 40

Articolo 29, paragrafo 1, comma 2

Tali requisiti devono essere di recente introduzione nell'ordinamento nazionale ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche colturali, aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda **e applicabili ad un numero rilevante di agricoltori.**

Tali requisiti devono essere di recente introduzione nell'ordinamento nazionale ed imporre nuovi obblighi o vincoli alle pratiche colturali aventi un impatto considerevole sui normali costi di esercizio dell'azienda.

Motivazione

La disposizione relativa alla concessione di un sostegno agli agricoltori interessati dalla normativa comunitaria deve restare in vigore a prescindere dal fatto che tale normativa sia applicabile o meno ad "un numero rilevante di agricoltori".

Emendamento 41

Articolo 34, lettera a), punto v bis) (nuovo)

v bis) sostegno alla preservazione di razze rare di bestiame che si trovano in regioni specifiche;

Motivazione

È importante come misura intrinseca di valore sia dal punto di vista ambientale che di preservazione delle specie.

Emendamento 42

Articolo 37, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

I pagamenti possono essere incrementati di un 20% in regioni svantaggiate, per

incoraggiarne il decollo.

Motivazione

Data l'importanza di accordi agroambientali per la gestione del paesaggio, è essenziale di continuare ad incoraggiare la partecipazione a questi accordi.

Emendamento 43

Articolo 39, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Misure di rimboscimento di notevole portata, decise dagli Stati membri o dalle autorità regionali e proposte nell'ambito di questa sezione, sono soggette a uno studio di valutazione ambientale che ne accerti la conformità alle norme ambientali dell'Unione.

Emendamento 44

Articolo 45, paragrafi 2 bis e 2 ter (nuovi)

2 bis. Si concedono aiuti agli agricoltori al fine di:

– mantenere e migliorare la stabilità ecologica delle foreste in zone in cui la funzione ecologica e protettiva di queste ultime sia di interesse pubblico e in cui i costi delle misure di prevenzione e ripristino di dette foreste siano superiori al prodotto dello sfruttamento,

– assicurare il mantenimento delle fasce tagliafuoco mediante misure agricole.

2 ter. Gli aiuti di cui al paragrafo 2 bis devono coprire il costo reale delle misure e sono concessi a condizione che la funzione ecologica e protettiva delle foreste sia garantita in modo sostenibile e che le misure da porre in atto siano fissate in un contratto che ne precisi la dotazione finanziaria.

Motivazione

Le misure di prevenzione degli incendi sono estremamente importanti per preservare la massa forestale europea, che è in calo costante. Gli agricoltori possono svolgere un ruolo fondamentale nella lotta contro tale fenomeno e per questo motivo gli aiuti a titolo del regolamento 1257/99 non solo non dovrebbero essere aboliti, ma dovrebbero essere precisati in modo da poter coprire il costo reale delle misure di prevenzione

Emendamento 45

Articolo 45, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. La Commissione presenta, al più tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, linee strategiche per lo sviluppo delle misure di prevenzione degli incendi in esso contenute, in coordinamento con le azioni di prevenzione attuate a titolo del regolamento n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE+. Gli Stati membri elaborano programmi nazionali e/o regionali, o adeguano opportunamente quelli già esistenti, al fine di ottimizzare le misure di lotta contro gli incendi.

Motivazione

È necessario stabilire alcuni obiettivi comuni di prevenzione degli incendi per ottimizzare la lotta contro questo fenomeno, tenendo conto del fatto che, in molti casi, ha una portata transnazionale. Occorre elaborare programmi a livello nazionale e/o regionale e aggiornare quelli esistenti, che in alcuni casi sono obsoleti, oltre a prevedere un chiaro coordinamento dei distinti regolamenti comunitari che stabiliscono misure di prevenzione degli incendi.

Emendamento 46

Articolo 47, paragrafo 1

1. Gli Stati membri designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente

1. Gli Stati membri, ***conformemente alle rispettive strutture istituzionali***, designano le zone ammissibili alle erogazioni di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) e lettera b), punti i), iii), iv) e vi), in

articolo.

combinato disposto con i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà e del fatto che in taluni Stati membri la competenza in materia di sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al governo centrale.

Emendamento 47

Articolo 47, paragrafo 3, lettera b)

b) caratterizzate da svantaggi specifici e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio naturale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

b) caratterizzate da svantaggi specifici **(segnatamente umani, come la bassa densità demografica)** e nelle quali gli interventi sul territorio sono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento dell'ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio naturale e del mantenimento del potenziale turistico o a fini di protezione costiera.

Emendamento 48

Articolo 49, lettera a), punto i)

i) diversificazione verso attività non agricole;

i) diversificazione verso attività non agricole, **comprese le attività di fattoria;**

Emendamento 49

Articolo 49, lettera a), punto ii)

ii) sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

ii) sostegno alla creazione, **al rilevamento** e allo sviluppo di microimprese **e di piccole imprese – comprese le imprese familiari** – nell'intento di promuovere l'imprenditorialità e rafforzare il tessuto economico;

Emendamento 50
Articolo 49, lettera a), punto iii)

iii) incentivazione di attività turistiche;

iii) incentivazione di attività turistiche
sostenibili;

Motivazione

La limitazione alle microimprese ai sensi della definizione delle PMI circoscrive eccessivamente la sfera degli aiuti. L'inserimento di piccole imprese consentirebbe la promozione di imprese che contano fino a 49 maestranze. In ambiente rurale una siffatta impresa è già considerata come un'impresa media e può non poco contribuire al rilancio dell'economia locale e regionale.

La Commissione europea con il concorso di operatori turistici sta preparando un'Agenda 21 per il turismo sostenibile. Per motivi di coerenza dovrebbero pertanto, con risorse dell'UE, essere promossi esplicitamente soltanto i progetti turistici sostenibili.

Emendamento 51
Articolo 49, lettera a), punto iv) bis (nuovo)

iv bis) sostegno per l'aumento di partecipazione delle donne nell'economia rurale;

Motivazione

Le donne hanno un ruolo importante nella diversificazione dell'economia rurale ma spesso incontrano problemi specifici, come un limitato accesso al capitale. Questo emendamento permette di appoggiare misure che rimuovano questi ostacoli.

Emendamento 52
Articolo 49, lettera a), punto iv ter) (nuovo)

iv ter) sostegno per sviluppare la società dell'informazione;

Motivazione

La società dell'informazione è cruciale alla diversificazione dell'economia rurale ma molte aree rurali non hanno accesso a bande larghe, comunicazioni satellitari ecc. Questo regolamento potrebbe aiutare a colmare il gap digitale e ad aiutare a rendere le aree rurali più attraenti per le nuove imprese, nonché permettere alle imprese esistenti di accedere a nuovi mercati, in questo modo aiutando la loro economicità.

Emendamento 53 Articolo 49, lettera b), punto i)

i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale;

i) servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale, **compresi i trasporti rurali e le infrastrutture quali le strade, le infrastrutture marittime vitali, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti e l'approvvigionamento energetico, che andrebbero incentivati;**

Motivazione

I trasporti rurali in zone a bassa densità di popolazione, compresi i collegamenti vitali dei traghetti tra le isole e la terraferma, sono un servizio essenziale che andrebbe sovvenzionato in ogni programma di sviluppo rurale. Senza infrastrutture competitive non vi può essere uno sviluppo regionale e rurale equilibrato.

Emendamento 54 Articolo 49, lettera d)

d) una misura finalizzata all'acquisizione di competenze e all'animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

d) una misura finalizzata all'acquisizione di competenze e all'animazione **nonché all'organizzazione della promozione delle attività di cui alle lettere a) e b)** in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale.

Motivazione

La promozione delle azioni intese a diversificare l'economia rurale e a migliorare la qualità della vita in ambito rurale contribuisce a rendere note le buone prassi, genera guadagni attraverso il turismo e funge da ricompensa per coloro che hanno intrapreso dette azioni.

Emendamento 55
Articolo 51, titolo

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di
microimprese

Sostegno alla creazione, *al rilevamento* e
allo sviluppo di microimprese

Emendamento 56
Articolo 52, lettera c bis) (nuova)

c bis) formazione professionale specifica nel settore del turismo in aree quali servizio ai clienti e sviluppo di prodotti.

Motivazione

Le zone rurali possono offrire patrimonio naturale e altre attrattive. Tuttavia, la possibilità per l'industria locale del turismo di utilizzare queste attrattive in maniera sostenibile e di fornire al turista un'esperienza di alta qualità è frequentemente ostacolata dalla scarsa esistenza di servizi e/o da uno sviluppo del prodotto non appropriato. Mentre l'articolo 56 fa riferimento alla "formazione professionale", è essenziale che riferimento specifico alla formazione sia fatto per le misure relative al turismo.

Emendamento 57
Articolo 54

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera b), punto i) è concesso per l'avviamento di servizi essenziali concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala.

Il sostegno di cui all'articolo 49, lettera b), punto i) è concesso per l'avviamento di servizi essenziali concernenti uno o più villaggi e per la relativa dotazione infrastrutturale su piccola scala. ***In funzione delle esigenze territoriali, delle popolazioni e degli operatori socioeconomici può trattarsi di strutture di accoglienza per la piccola infanzia e per le persone anziane, di alloggi sociali, di case d'affitto, di centri culturali o di miglorie ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture.***

Motivazione

La fornitura dei servizi essenziali alle popolazioni e dagli operatori socioeconomici ivi compresa l'accessibilità agli stessi costituiscono la garanzia di una maggiore attrattiva dei territori rurali.

Emendamento 58
Articolo 58

Le misure elencate all'articolo 49 vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale.

Le misure elencate all'articolo 49 vanno attuate di preferenza attraverso strategie di sviluppo locale, **con la partecipazione attiva delle autorità locali a tutte le fasi.**

Motivazione

Il punto di vista della relatrice per parere riguardo all'emendamento che ha presentato a questo comma, secondo cui "garantire il coinvolgimento attivo delle autorità locali nel Fondo agricolo europeo di sviluppo rurale renderà l'approccio allo sviluppo in molte zone rurali più completo e coerente" è molto corretto. Tuttavia, dal momento che gli enti locali conoscono bene i problemi, le particolarità nonché i vantaggi delle loro regioni, è importante che le loro idee e le loro conoscenze siano prese in considerazione anche nella fase della progettazione delle misure.

Emendamento 59
Articolo 60, lettera a)

a) programmi territoriali destinati a territori rurali ben definiti, di livello subregionale;

a) programmi territoriali destinati a territori rurali ben definiti **e pertinenti**, di livello subregionale;

Motivazione

L'impostazione territoriale dello sviluppo rurale va potenziata per consentire il varo di veri e propri progetti territoriali di sviluppo. La pertinenza della zona dove operare va pertanto comprovata: interessi comuni, coesione territoriale...

Emendamento 60
Articolo 61, paragrafo 1, lettera b)

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative LEADER II o LEADER+, o secondo l'approccio LEADER, ovvero di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici a raggio locale presenti nel territorio

b) deve trattarsi di gruppi già abilitati per le iniziative LEADER II o LEADER+, o secondo l'approccio LEADER, ovvero – **qualora non esistano gruppi di questo tipo** – di nuovi gruppi rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socioeconomici a

considerato. A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali, ivi comprese associazioni agricole, donne rurali, giovani e associazioni varie;

raggio locale presenti nel territorio considerato; ***in tale caso, il nuovo gruppo è obbligato a sfruttare l'esperienza degli altri gruppi locali che hanno posto in atto le iniziative LEADER II e LEADER+.*** A livello decisionale, il partenariato locale deve essere composto almeno per il 50% dalle parti economiche e sociali, ivi comprese associazioni agricole, donne rurali, giovani e associazioni varie;

Motivazione

Ai fini del successo dei nuovi programmi, è indispensabile che l'esperienza maturata a livello dei gruppi locali venga sfruttata.

Emendamento 61

Articolo 67, paragrafo 2, comma 1

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma.

2. Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo può finanziare, per ciascun programma di sviluppo rurale, attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo degli interventi del programma ***e sostenere la partecipazione delle parti, specialmente la società civile e le organizzazioni non governative.***

Motivazione

C'è il bisogno di garantire la partecipazione della società civile e delle organizzazioni non governative nella messa in pratica di questi fondi.

Emendamento 62

Articolo 68, comma 1

È istituita a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti,

È istituita ***al più presto*** a livello comunitario, in conformità con l'articolo 67, paragrafo 1, una rete europea per lo sviluppo rurale con la funzione di collegare tra loro reti,

organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

organizzazioni e amministrazioni nazionali operanti nel campo dello sviluppo rurale.

Motivazione

Non bisognerebbe ripetere i ritardi dell'ultimo periodo di programmazione nella creazione di molte reti nazionali LEADER, LEADER + e LEADER II.

Emendamento 63
Articolo 69, titolo

Rete **rurale** nazionale

Rete nazionale **di enti dello spazio naturale e dello spazio rurale**

Motivazione

Dal momento che il termine "rurale" non va interpretato restrittivamente come "agricolo", dovrebbe essere chiaro che parliamo di più enti del settore "rurale" inteso in senso ampio. Il numero delle organizzazioni e delle amministrazioni coinvolte nello sviluppo rurale in ciascun paese può essere molto elevato, con il rischio che la comunicazione non sia efficace. Sarebbe forse più opportuna, previa decisione di tutti gli interessati, la rappresentanza di talune organizzazioni e amministrazioni che potrebbero gestire meglio l'ulteriore organizzazione dell'informazione.

Emendamento 64
Articolo 69, paragrafo 1

1. Ogni Stato membro istituisce una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

1. Ogni Stato membro istituisce **al più presto** una rete rurale nazionale che riunisce tutte le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale.

Motivazione

Non bisogna ripetere i ritardi nella creazione di molte delle reti nazionali.

Emendamento 65
Articolo 72, paragrafo 3, lettera a)

a) IVA,

a) IVA *recuperabile*,

Motivazione

Dovrebbe essere mantenuta l'ammissibilità dell'IVA non recuperabile.

Emendamento 66
Articolo 72, paragrafo 3, lettera c)

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata.

c) acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata, ***tranne i casi di operazioni di tutela ambientale ed a meno che una percentuale più elevata sia fissata nei programmi approvati dalla Commissione.***

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere le attuali condizioni di ammissibilità dell'acquisto di terreni.

Emendamento 67
Articolo 76, alinea e lettera a)

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Per ciascun programma di sviluppo rurale, gli Stati membri, ***conformemente con la loro struttura istituzionale***, designano:

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente pubblico o privato, a livello nazionale, regionale o locale, incaricato dallo Stato membro, ***conformemente con la struttura istituzionale***, della gestione del programma, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Motivazione

Il regolamento dovrebbe tener conto del principio di sussidiarietà e del fatto che in taluni Stati membri la competenza in materia di sviluppo rurale è delegata e non spetta esclusivamente al governo centrale.

Emendamento 68

Articolo 77, paragrafo 1, lettera a)

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità;

a) che le operazioni da finanziare siano selezionate secondo i criteri applicabili al programma di sviluppo rurale e ottemperino, per l'intera durata della loro esecuzione, alla vigente normativa comunitaria e nazionale e alle politiche della Comunità; ***tali norme nazionali e comunitarie vigenti dovrebbero trovare applicazione al più presto, non dovrebbero essere troppo vincolanti ma consentire la flessibilità che non va contro gli orientamenti dell'Unione europea;***

Motivazione

La mancanza di flessibilità potrebbe inibire progetti validi.

Emendamento 69

Articolo 80, paragrafo 2, lettera a)

a) informa i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità e le organizzazioni non governative interessate circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

a) informa ***gli enti locali***, i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione delle pari opportunità e le organizzazioni non governative interessate circa le possibilità offerte dal programma e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti;

Motivazione

Informare anzitutto gli enti locali faciliterà la trasmissione dell'informazione anche alle altre categorie cui si fa riferimento nel paragrafo in questione.

Emendamento 70
Articolo 81, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

Bisognerebbe fare ogni sforzo per utilizzare, in tutta la documentazione, un linguaggio semplice e diretto in maniera da garantire che tutti coloro che sono coinvolti nel processo di monitoraggio possano contribuire in maniera efficace.

Motivazione

Questo garantirà una maggiore e più efficace partecipazione. Un'abilità migliore di contribuire al processo come membri dei comitati di monitoraggio.

Emendamento 71
Articolo 86, titolo, paragrafo 1, e paragrafo 2, alinea

Relazione **annuale**

1. Entro il 30 giugno **di ogni anno**, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione **annuale** sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.

2. Ogni relazione **annuale** contiene i seguenti elementi:

Relazione **biennale**

1. Entro il 30 giugno, a cominciare dal 2008, l'autorità di gestione presenta **ogni due anni** alla Commissione una relazione **biennale** sullo stato di attuazione del programma. Entro il 30 giugno 2016, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione finale sull'attuazione del programma.

2. Ogni relazione **biennale** contiene i seguenti elementi:

Emendamento 72
Articolo 87, titolo e paragrafo 1

Esame **annuale** dei programmi

1. Ogni **anno**, al momento della presentazione della relazione **annuale**, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

Esame **biennale** dei programmi

1. Ogni **due anni**, al momento della presentazione della relazione **biennale**, la Commissione e l'autorità di gestione esaminano i risultati salienti dell'anno precedente, secondo una procedura da definirsi d'intesa con lo Stato membro e con l'autorità di gestione.

Emendamento 73
Articolo 92

Riserva comunitaria per l'asse prioritario LEADER

Soppresso

1. L'importo accantonato in riserva di cui all'articolo 70, paragrafo 2, è destinato a promuovere l'attuazione dell'approccio LEADER nei programmi di sviluppo rurale.

2. L'attuazione dell'approccio LEADER è valutata sulla base di criteri oggettivi, segnatamente:

a) la priorità conferita all'approccio LEADER;

b) l'estensione territoriale dell'approccio LEADER;

c) lo stadio raggiunto nell'attuazione dell'asse prioritario LEADER;

d) l'effetto leva sul capitale privato;

e) i risultati delle valutazioni intermedie.

Motivazione

La relatrice per parere non sostiene la creazione di un fondo di riserva LEADER.

Emendamento 74
Allegato I, articolo 26 paragrafo 3

Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste:

- **50%** del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii)
- **40%** del costo dell'investimento ammissibile in altre zone
- **75%** del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche

Intensità dell'aiuto per una migliore valorizzazione economica delle foreste:

- **90%** del costo dell'investimento ammissibile nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii)
- **80%** del costo dell'investimento ammissibile in altre zone
- **100%** del costo dell'investimento ammissibile nelle regioni ultraperiferiche (**zone di cui alla lettera a), punto i bis) dell'articolo 34**).

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere i livelli attuali di sostegno.

Emendamento 75

Allegato I, articolo 35 paragrafo 3

- | | |
|--|---|
| • Indennità minima zone montane e assimilate - € 25 per ettaro di SAU | • Indennità minima zone montane e assimilate - € 25 per ettaro di SAU |
| • Indennità massima zone montane - € 250 per ettaro di SAU | • Indennità massima zone montane - € 250 per ettaro di SAU |
| • Indennità massima altre zone con svantaggi naturali - € 150 per ettaro di SAU | |

Motivazione

I massimali dei versamenti non dovrebbero essere differenziati fra le zone considerate.

Emendamento 76

Allegato I, articolo 40, paragrafo 4, 41, paragrafo 4, e 42, paragrafo 3

- | | |
|--|---|
| Intensità dell'aiuto per i costi di impianto: | Intensità dell'aiuto per i costi di impianto: |
| • 50% dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) | • 90% dei costi ammissibili nelle zone di cui all'articolo 34, lettera a), punti i), ii) e iii) |
| • 40% dei costi ammissibili in altre zone | • 80% dei costi ammissibili in altre zone |
| • 75% dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche | • 100% dei costi ammissibili nelle regioni ultraperiferiche (zone di cui alla lettera a), punto i bis) dell'articolo 34). |

Motivazione

Sarebbe opportuno mantenere i livelli di sostegno attualmente in vigore.

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
Riferimenti	COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS)
Commissione competente per il merito	AGRI
Commissione competente per parere Annuncio in Aula	REGI 17.11.2004
Cooperazione rafforzata	no
Relatore per parere Nomina	Marian Harkin 6.10.2004
Esame in commissione	15.3.2005
Approvazione degli emendamenti	21.4.2005
Esito della votazione finale	favorevoli: 40 contrari: 0 astensioni: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Adam Jerzy Bielan, Jana Bobošíková, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Jim Higgins, Alain Hutchinson, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Sérgio Marques, Yiannakis Matsis, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszewska, Catherine Stihler, Margie Sudre, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák, Vladimír Železný
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Alfredo Antoniozzi, Bastiaan Belder, Ole Christensen, Emanuel Jardim Fernandes, Mirosław Mariusz Piotrowski
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	

PROCEDURA

Titolo	Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)			
Riferimenti	COM(2004)0490] – C6-02181/2004 – 2004/0161(CNS)			
Base giuridica	art. 37, paragrafo 2			
Base regolamentare	art. 51			
Consultazione del PE	10.11.2004			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	AGRI 17.11.2004			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	BUDG 17.11.2004	REGI 17.11.2004	CONT 17.11.2004	
Pareri non espressi Decisione	CONT 23.3.2005			
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula				
Relatore(i) Nomina	Agnes Schierhuber 2.9.2004			
Relatore(i) sostituito(i)				
Procedura semplificata Decisione				
Contestazione della base giuridica Parere JURI				
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG				
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo Decisione in Aula	14.12.2004			
Consultazione del Comitato delle regioni Decisione in Aula				
Esame in commissione	22.11.2004	15.3.2005	18.4.2005	26.4.2005
Approvazione	26.4.2004			
Esito della votazione finale	favorevoli: 33 contrari: - astensioni: 1			
Membri titolari presenti al	Filip Adwent, Peter Baco, Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras			

momento della votazione finale	Didžiokas, Duarte Freitas, Jean-Claude Fruteau, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, María Esther Herranz García, Albert Jan Maat, Mairead McGuinness, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sándor Tabajdi, Witold Tomczak, Kyösti Tapio Virrankoski, Janusz Wojciechowski	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Milan Horáček, Wiesław Stefan Kuc, Véronique Mathieu, Hans-Peter Mayer, Bogdan Pęk, Markus Pieper, Zdzisław Zbigniew Podkański	
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Antonio Masip Hidalgo	
Deposito – A[5]	12.5.2005	A6-0145/2005
Osservazioni	...	